



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Sommario

DEFINIZIONI	7
PARTE GENERALE	9
1. Introduzione al D.Lgs. 231/2001	9
1.1 Il Regime di Responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti.....	9
1.2 L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa.....	17
1.3 Le linee guida di Confindustria.....	20
1.4 Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'ente.....	21
2. Adozione del Modello Organizzativo	26
2.1 Motivazioni all'adozione del Modello.....	26
2.2 Finalità del modello.....	26
2.3 Costruzione e struttura del Modello.....	27
2.4 Soggetti destinatari del modello.....	29
2.5 Adozione del Modello.....	29
3. La struttura organizzativa di Timac Agro Italia S.p.A.	30
3.1 L'attività di Timac Agro Italia S.p.A.....	30
3.2 L'organizzazione aziendale di Timac Agro Italia S.p.A.....	30
3.3 Sistema di gestione.....	31
4. Organismo di Vigilanza	33
4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	35
4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	36
4.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	38
4.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (<i>whistleblowing</i>).....	38
4.5 Obblighi di segnalazione dell'OdV.....	40
4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	41
5. Formazione dei Destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel contesto aziendale	41
6. Codice Etico, principi etici e norme di comportamento	43
7. Sistema disciplinare	44
7.1 Funzione del Sistema Disciplinare.....	44
7.2 Misure nei confronti del Personale Dipendente.....	44

7.3	Misure nei confronti del Personale Dirigente	46
7.4	Misure nei confronti degli amministratori	46
7.5	Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o Società di Revisione.....	46
7.6	Misure nei confronti di Soggetti Terzi	47
7.7	Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (<i>whistleblowing</i>)	47
PARTE SPECIALE		48
Premessa – Struttura della Parte Speciale.....		48
Principi generali di comportamento		49
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....		50
1.1	Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione	50
1.2	Attività sensibili	53
1.3	Principi Generali di Condotta.....	53
1.4	Principi Procedurali Specifici di Condotta.....	55
1.5	Attività Sensibili Strumentali	58
1.6	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	67
2. Reati Societari		68
2.1	Le fattispecie di reato societario.....	68
2.2	Attività Sensibili	69
2.3	Principi generali di condotta	69
2.4	Principi Procedurali Specifici di Condotta.....	71
2.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	77
3. Reati di Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.....		79
3.1	Fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.....	79
3.2	Attività sensibili	79
3.3	Principi di condotta generali	80
3.4	Principi procedurali specifici di Condotta	81
3.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	87
4. Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.....		89
4.1	Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	89
4.2	Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	89
4.3	Principi generali di condotta	91

4.4	Le regole specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	91
4.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	96
5.	Reati contro l'Industria ed il Commercio	98
5.1	Fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio	98
5.2	Attività Sensibili	99
5.3	Principi procedurali specifici di Condotta	99
5.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	100
6.	Reati in violazione del diritto d'autore.....	101
6.1	Fattispecie di reati in violazione dei diritti d'autore	101
6.2	Attività Sensibili	103
6.3	Gestione Marketing/Comunicazione.....	103
6.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	105
7.	Reati ambientali e Reati c.d. paesaggistici	106
7.1	Le fattispecie di reati ambientali e le attività sensibili	106
7.1.1.	Reati paesaggistici ex artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies.....	142
7.2	Processo di gestione dei rischi ambientali.....	142
7.3	Principi generali di condotta	144
7.4	Le regole specifiche applicabili alla gestione degli aspetti ambientali	145
7.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	148
8.	La corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati.....	150
8.1	Attività sensibili.....	151
8.2	Principi Generali di Condotta.....	151
8.3	Principi Procedurali Specifici di Condotta.....	153
8.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	153
9.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	154
9.1	Il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)	154
9.2	I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01).....	157
9.3	Attività sensibili.....	159
9.4	Principi Generali di Condotta.....	159
9.5	Principi Procedurali Specifici di Condotta.....	159
9.6	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	159

10 Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata	161
10.1 Principi Generali di Condotta.....	162
11 Reati di razzismo e xenofobia	164
11.1 Principi Generali di condotta	165
11.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	165
12. Reati tributari.....	167
12.1 Reati tributari.....	167
12.2 Attività sensibili.....	168
12.3 Principi di condotta generali	169
12.4 Principi procedurali specifici di Condotta	170
12.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	175
13. Reati di contrabbando	177
13.1 Fattispecie di reato di contrabbando.....	177
13.2 Attività sensibili.....	179
13.3 Principi Generali di Condotta.....	180
13.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta.....	180
13.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	183
Allegati	184

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

Allegati/o: indica gli Allegati al presente Modello

Aree e/o Attività Sensibili e/o Strumentali: indica le aree e/o le operazioni e/o le attività di TIMAC AGRO Italia S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;

Consulenti: indica i soggetti terzi (consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari) che operano per conto o comunque nell'interesse di TIMAC AGRO Italia S.p.A. in base ad un mandato o ad un altro rapporto di collaborazione;

Capogruppo: indica TIMAC AGRO France;

Collegio Sindacale/Sindaco Unico: indica il Collegio Sindacale/Sindaco Unico della Società;

Codice Etico: indica il Codice Etico adottato dalla Società;

Consiglio di Amministrazione: indica il Consiglio di Amministrazione della Società;

Dipendente/i o Collaboratore/i: indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i Soggetti Apicali ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto;

Decreto o D.Lgs. 231/2001: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e poteri nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

Destinatari: amministratori, dirigenti, dipendenti, altri componenti degli organi sociali, collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti e *partners* commerciali ed in generale tutti i componenti cui è rivolto il Modello;

Ente o Enti: indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;

Fornitori: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito delle Attività Sensibili;

Gruppo: indica il Gruppo Roullier. e le società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma I e II, c.c.;

Linee Guida: indica le linee guida di Confindustria (approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 31 marzo 2008, nel marzo 2014 e a giugno 2021) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia;

Modello: indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, adottato e aggiornato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione;

Parte Generale: indica la parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute;

Parti Speciali: indica le parti del Modello predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società;

Procura: il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza a Terzi;

Organismo di Vigilanza o OdV: indica l'organismo interno di TIMAC AGRO Italia S.p.A., dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;

Pubblica Amministrazione o P.A.: indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;

Procedurale: indica le *policy*, procedure e/o le prassi comportamentali consolidate della Società;

Reati: indica le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;

Società: indica la società TIMAC AGRO Italia S.p.A.;

Soggetti Apicali: indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto;

Soggetti Sottoposti: indica le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali;

Soggetti Terzi: I *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, i tirocinanti, gli stagisti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.

PARTE GENERALE

1. Introduzione al D.Lgs. 231/2001

1.1 Il Regime di Responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l'illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in Italia o all'estero, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (d'ora innanzi per brevità i Soggetti Apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali. Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi (d'ora innanzi per brevità i Soggetti Sottoposti).

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

a) reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25, 25-bis, 25-decies) che comprendono:

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

- truffa aggravata in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, L. n. 898/1986);¹
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione (pene per il corruttore - art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);²
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

¹ I reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, L. n. 898/1986) sono stati introdotti dal D. Lgs. 75/2020 e sono entrati in vigore a partire dal 30 luglio 2020.

² I delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio (rispettivamente, artt. 314, 316 e 323 c.p.) sono stati introdotti dal D. Lgs. 75/2020 e sono entrati in vigore a partire dal 30 luglio 2020.

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.).

A tal proposito, si specifica che per Incaricato di Pubblico Servizio si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo, come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Per Pubblico Ufficiale, invece, si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

b) reati societari e di natura finanziaria (articoli 25-ter e 25-sexies del decreto legislativo 231/2001, artt. 184 e 185 L.62/2005 e L. 262/2005), che comprendono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, co.2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co.1 e 2, c.c.);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF c. 1, lett. a; b; c) (c.d. rispettivamente "insider trading"; "tipping", "tuyautage");
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

c) reati contro la persona (art. 25-septies) che prevede l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

d) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater1 e 25-quinquies) che comprendono:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, co.1 e 2, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico minorile (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.).

e) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) che comprendono:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

f) reati di criminalità organizzata (art. 24-ter) che comprendono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero di cui all'art. 12, comma 3-bis, D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, 6° comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.).

g) reati transazionali (art. 10 l. 146/2006) ovvero i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato che comprendono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

h) reati informatici (art. 24-bis) che comprendono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici o telematici di retti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105).

i) reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1) che comprendono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

j) reati in violazione dei diritti d'autore e contraffazione di marchi (artt. 25-novies, 25-bis) che comprendono:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett. a-bis e terzo comma);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171- L.633/41);

- riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. n. 633/41);
- omessa comunicazione alla SIAE, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno SIAE (art. 171 septies, L. n. 633/41);
- fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

I) reati ambientali (art. 25-undecies) che comprendono:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette e distruzione, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis, comma 1, e 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n.150);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art.137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 3 aprile 2006, n.152);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Traffico illeciti di rifiuti; (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)³;

³ Difatti - a seguito dell'abrogazione dell'art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 dall'art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21- a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i precedenti richiami alle disposizioni dell'art.260 D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.lgs 3 aprile 2006, n.152);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

m) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) che comprende:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998);
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

n) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) che comprendono:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.⁴).

o) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) che comprende:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

p) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) che comprendono:

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs 74/2000);
- Delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs 74/2000);
- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs 74/2000);

⁴ Difatti, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 richiamato dal Decreto (art. 25-terdecies), dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di cui all'art. 604-bis c.p.

- Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000).⁵

q) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)⁶, che comprendono:

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).⁷

r) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1), che comprendono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

1.2 L'adozione del modello organizzativo di gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

La norma prevede agli artt. 6 e 7 condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

⁵ I delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (rispettivamente artt. 4, 5 e 10-quater, D. Lgs. 74/2000) sono stati introdotti dal D. Lgs. 75/2020, che ha previsto l'inserimento nell'art. 25-quinquiesdecies del comma 1-bis. Il comma 1-bis, diversamente dal comma 1, limita la punibilità delle fattispecie di reato riportate soltanto all'ipotesi in cui vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

⁶ L'art. 25-sexiesdecies è stato introdotto dal D. Lgs. 75/2020 ed è entrato in vigore il 30 luglio 2020.

⁷ Gli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 e 292 costituiscono ipotesi autonoma di reato, e pertanto assumono rilevi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, soltanto nei casi previsti dall'art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, ecc.).

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'Ente si presume qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sarà pertanto onere dell'Ente coinvolto provare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione prima della commissione del fatto;

- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli curandone altresì l'aggiornamento;
- che il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dall'Ente sia stato fraudolentemente eluso;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esonero dalla responsabilità della Società passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero;
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero;
- al British Standard OHSAS 18001:2007,

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

1.3 Le linee guida di Confindustria

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;

- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale; applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione posta in essere dall'Ente⁸;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello.

Individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:

- i. autonomia ed indipendenza;
 - ii. professionalità;
 - iii. continuità di azione.
- c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

1.4 Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'ente

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: (i) sanzione amministrativa pecuniaria, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4.1. La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

La sanzione pecuniaria è applicata per "quote" e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

⁸ In particolare deve essere garantita la possibilità di individuare "chi abbia autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa" (Rif. Linee Guida 2014, p.44).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

L’articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della stessa.

	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> • L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; • 11 danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) <ul style="list-style-type: none"> • L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero E’ stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Da 1/2 a 2/3	(Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e E’ stato attuato e reso operativo in Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di tale testo normativo e, in particolare, per le seguenti tipologie:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); e) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- c) reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto);
- e) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile (art. 25-ter del Decreto);
- f) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- g) reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 del Decreto);
- h) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- i) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- j) ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- k) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- l) delitti di natura transnazionale previsti dall'art. 10 della legge 146/2006 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- m) reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- n) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- o) delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- p) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
- q) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- r) contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto).

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- a) "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative", ovvero
- b) "In caso di reiterazione degli illeciti".

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) "l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso
- b) "l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- c) "l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Parimenti, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, su richiesta del pubblico ministero il giudice può decidere con ordinanza l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

1.4.3. La confisca

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1.4.4. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto; ovvero

- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'art. 54 del Decreto.
- Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, *"si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva"*.

2. Adozione del Modello Organizzativo

2.1 Motivazioni all'adozione del Modello

TIMAC AGRO Italia S.p.A. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dell'immagine e della posizione propria e delle società del gruppo cui appartiene, a tutela dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto di procedere all'attuazione e al successivo aggiornamento del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito denominato "Modello") come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione e l'aggiornamento di tale Modello possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del gruppo, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2 Finalità del modello

Le precipue finalità dell'adozione e del successivo aggiornamento del Modello sono quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali;
- b) determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un Reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- c) ribadire che TIMAC AGRO Italia S.p.A. non tollera comportamenti illeciti di ogni tipo, indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui la Società si attiene.

Scopo del Modello, in sintesi, è pertanto quello di predisporre un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati anche mediante l'individuazione delle attività e processi ove sussiste la possibilità di commissione del Reato (le "Attività Sensibili") e, ove necessario, e non già attuato, la loro conseguente corretta proceduralizzazione.

Tra i criteri che hanno ispirato il presente Modello e la fase di proceduralizzazione delle Attività Sensibili (anche sulla base delle indicazioni di cui alle sopra citate Linee Guida) si segnalano in particolare:

- la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure implementate dalla Società, nonché un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- la distinzione di poteri di spesa e di controllo della stessa e distinzione tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali nelle Attività Sensibili;
- una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
- la definizione di un assetto formalizzato, con espressione chiara ed univoca dei soggetti muniti di poteri decisionali, di quelli con poteri gestionali e poteri di autorizzazione di spesa nell'esercizio delle attività rilevanti, e conseguente coinvolgimento di più soggetti nelle rilevanti Attività Sensibili, con lo scopo altresì di

evitare ogni eccessiva concentrazione di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singole persone;

- la verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- la priorità, nell'attuazione di decisioni che possano esporre TIMAC AGRO Italia S.p.A. a responsabilità per gli illeciti amministrativi da Reato, alla trasparenza nella formazione di ogni decisione rilevante e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo;
- la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.3 Costruzione e struttura del Modello

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia delle menzionate Linee Guida che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello. L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei Reati-Presupposto in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione e al successivo aggiornamento del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario know-how.

La redazione (e l'aggiornamento) del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate - nello specifico, la compilazione da parte del management aziendale di questionari ad hoc ed interviste con il medesimo management.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili, per la cui individuazione nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

3) Effettuazione della “Gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere (“As-is analysis”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“Gap analysis”) sono rappresentati in due documenti allegati al presente documento.

Si precisa che, a seguito dell'entrata delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 231/2001, dapprima, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 75/2020, la Società ha proceduto all'aggiornamento del Modello.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati in TIMAC AGRO Italia S.p.A. o più in generale nel settore in cui essa opera.

A seguito delle attività sopra descritte, TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida Confindustria.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Peraltro, il rispetto del Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Società ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una

competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime infine i principi di comportamento, riconosciuti da TIMAC AGRO Italia S.p.A. che ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida, il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Società.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello ed i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere, i reati potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati sensibili ai sensi del Decreto presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello.

2.4 Soggetti destinatari del modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (i "Soggetti Apicali");
- a tutte le persone di TIMAC AGRO Italia S.p.A. sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (i "Dipendenti" e/o i "Soggetti Sottoposti");
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (i "Collaboratori" e/o i "Soggetti Terzi").

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.5 Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica del OdV.

- b) Approvazione ed aggiornamento del Modello

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. in data 18/11/2012 e successivamente di tempo in tempo aggiornato in base all'evoluzione normativa e/o ai cambiamenti

organizzativi. La versione attuale del Modello è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2020.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. recepisce il Modello mediante deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, in relazione alle attività a rischio ad essa riconducibili.

Contestualmente all'adozione del Modello TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha provveduto alla nomina del proprio OdV.

Viene altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.

c) Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

TIMAC AGRO Italia S.p.A. assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo: al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà al Consiglio di Amministrazione, di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale.

Resta compito primario dell'OdV esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato.

d) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

3. La struttura organizzativa di Timac Agro Italia S.p.A.

3.1 L'attività di Timac Agro Italia S.p.A.

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti, materie prime ed apparecchiature per la fertilizzazione dei suoli, destinati all'agricoltura; di tutti i prodotti chimici e di tutte le materie prime destinate alle industrie agro-alimentari; dei prodotti per la conservazione dei foraggi e per l'alimentazione del bestiame.

3.2 L'organizzazione aziendale di Timac Agro Italia S.p.A.

L'organizzazione di TIMAC AGRO Italia S.p.A. (la "Società") è di tipo misto: funzionale per la maggior parte delle attività aziendali centralizzate nella sede e divisionale per la produzione distaccata nei due siti di Ripalta Arpina e Barletta. I dipartimenti possono essere così riepilogati:

- "Management – Human Resources";
- "Direzione finanziaria, amministrativa e di controllo";
- "Ufficio operazioni";
- "Business Unit Med (Barletta)";
- "Business Unit Nord (Ripalta)".

Il responsabile di ogni dipartimento riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

L'amministratore delegato ha costituito, inoltre, un Comitato di Direzione Aziendale, i cui obiettivi possono essere sintetizzati in:

- definizione delle linee strategiche della società in linea con le direttive di gruppo;
- approvazione delle procedure e delle regolamentazioni quando sono inerenti all'intera organizzazione;

- analisi delle problematiche operative emerse affinché si possa coordinare all'interno delle singole funzioni le necessarie soluzioni;
- analisi riguardanti iniziative di rilievo strategico;
- analisi delle opportunità di sviluppo strategico.

Il comitato si riunisce periodicamente ed è composto dai responsabili di ciascuna area ed attualmente ne fanno parte:

- Amministratore delegato;
- Responsabile delle risorse umane;
- Direttore amministrativo;
- Direttore ufficio operazioni;
- Responsabili B.U. Nord;
- Responsabili B.U. Sud.

La Società è sottoposta al controllo dalla capogruppo C.F.P.R. (la "Capogruppo") facente parte del gruppo ROULLIER. La Capogruppo presta servizi in favore della Società di tipo amministrativo e operativo nell'ambito delle Attività Sensibili descritte nella Parte Speciale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dei noli delle navi, la gestione della struttura informatica, la selezione dei fornitori di materie prime, la gestione degli ordini di acquisto di materie prime.

3.3 Sistema di gestione

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già operativo all'interno della Società ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione delle strutture organizzative in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

Nell'ottica di garantire l'effettività dei predetti requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (comunicazioni organizzative, procedure formalizzate, ecc.) improntati ai seguenti principi di carattere generale:

- conoscibilità degli stessi strumenti all'interno della Società;
- descrizione delle linee di riporto funzionale;
- formale delimitazione dei ruoli e delle relative responsabilità.

3.3.2 Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione ovvero da notaio mediante atto pubblico;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal ultimo proposito, la Società procede all'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui dette deleghe dovranno essere attribuite, modificate e revocate.

3.3.3 Procedure operative

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate da procedure interne formalizzate che rispecchiano i seguenti requisiti:

- diffusione nell'ambito delle funzioni aziendali coinvolte nelle rispettive attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione, nel caso sia possibile, di definiti criteri e metodologie su cui basarsi per l'esecuzione delle scelte aziendali;
- previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale.

La Società procede all'aggiornamento tempestivo delle procedure ad oggi implementate ovvero, ove necessario, ad implementare nuove procedure volte a regolare i processi aziendali a rischio.

3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Revisore Contabile, l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, tutto il personale della Società e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- controlli delle singole funzioni, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;

- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili;
- controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

3.3.5 Tracciabilità

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-Reato in fase di mappatura.

La Società ritiene che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai responsabili delle funzioni aziendali (e dai collaboratori di questi ultimi).

4. Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire alla Società l'esimente dalla responsabilità amministrativa in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto è necessaria l'individuazione e la costituzione, all'interno della propria struttura, di un Organismo di Vigilanza fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare, in assoluta autonomia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento, proponendone le relative modificazioni al Consiglio di Amministrazione. La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, le scelte circa i componenti dell'OdV devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla organizzazione della Società.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può, in sede di nomina dell'Organismo di Vigilanza, assumere alternativamente una delle seguenti decisioni:

- attribuire, conformemente a quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), le funzioni e competenze dell'OdV al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le funzioni e le attività che il presente Modello attribuisce all'OdV;

- nominare un OdV monocratico, costituito da un soggetto esterno alla realtà aziendale e scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti; oppure;
- costituire un organismo collegiale misto.

In tale ultimo caso, i componenti dell'OdV verranno identificati nel numero stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e dovranno essere individuati tra soggetti che garantiscano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) almeno un soggetto deve essere scelto all'esterno della Società, tra professionisti di comprovata esperienza in materia di D.Lgs. n. 231/01 e dotato dei requisiti di indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Resta inteso che, laddove il Consiglio di Amministrazione decida di attribuire al Collegio Sindacale l'incarico di svolgere le attività che il presente Modello prevede in capo all'Organismo di Vigilanza, ogni riferimento all'OdV qui contenuto si intende rivolto al Collegio Sindacale.

L'OdV nominato, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, dalle indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, dalle informazioni riportate nelle Linee Guida, nonché dalla giurisprudenza che si è espressa in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

- a) **Autonomia ed indipendenza.** È necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.
- b) **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) **Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.⁹;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Attività a rischio reato;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti in possesso delle caratteristiche professionali e morali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Società.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

4.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina, sostituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

⁹ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vice Presidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente ed eventualmente, del Vice Presidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Da un punto di vista generale, all'OdV spettano essenzialmente due tipi di attività che tendono ad eliminare e/o ridurre i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- a) vigilare che i destinatari del Modello, appositamente individuati in base alle diverse fattispecie di reato, osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- b) verificare i risultati raggiunti dall'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valutare la necessità o, semplicemente, l'opportunità di proporre l'adeguamento del Modello a norme sopravvenute, ovvero alle nuove esigenze aziendali (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate ad una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

In ragione di quanto sopra, in particolare, l'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Società ha deciso di tutelarsi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle condizioni di operatività aziendale, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle Procedure di controllo di ogni processo decisionale della Società rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività della Società al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Aree in cui è strutturata la Società e delle Attività a rischio reato rispettivamente svolte in modo da poter determinare in quali di queste Attività a rischio reato e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio di Amministrazione in tal senso, identificando per ogni strategia, attività aziendale, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Società in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività a rischio reato come definite nelle Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Società e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- predisporre quanto occorre affinché ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Società per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le Aree e, nell'ambito di queste le Attività a rischio reato. Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'OdV

- ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'OdV medesimo;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello siano adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio di Amministrazione, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

Considerate le funzioni dell'OdV ed i contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo l'OdV può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici); l'OdV, inoltre, si può avvalere del supporto delle altre funzioni della Società che, di volta in volta, si rendesse necessario per un'efficace attuazione del Modello.

Nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni professionali non presenti all'interno della Società o dell'OdV, quest'ultimo – al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento – qualora lo ritenga opportuno, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e non dovranno incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste in capo ai membri dell'OdV.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti: (i) i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, (ii) il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, (iii) il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

4.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Presidente;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

4.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti – Modalità di segnalazione e tutele (*whistleblowing*)

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività a rischio reato, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni di rilevanza ai fini del Modello e/o del D.Lgs. 231/2001 e nel rispetto di quanto previsto nella procedura *whistleblowing* adottata dalla Società e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

La procedura *whistleblowing* adottata dalla Società è disponibile in formato elettronico nella pagina "Strumenti" della rete intranet aziendale al link: <https://roullier.sharepoint.com/sites/17-intranet-ta-italia/SitePages/Strumenti.aspx>.

Con specifico riferimento ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, è opportuno tenere in considerazione che l'obbligo di segnalazione, oltre che riflettere i doveri generali di lealtà, correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro e/o della prestazione, costituisce un'importante specificazione dei principi del Codice Etico. L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni della Società rilevanti.

I Destinatari possono ottemperare al suddetto obbligo informativo tramite il seguente indirizzo e-mail dell'OdV:

4.4.1 Segnalazioni da parte dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti aventi carattere generale

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti devono informare tempestivamente l'OdV in merito ad illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile che si siano verificati e che siano rilevanti ai fini del Decreto o in merito a violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità e nei termini previsti nel Modello e nella procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

4.4.2 Modalità di segnalazione (*whistleblowing*)

Relativamente al sistema di comunicazione di condotte non conformi, le segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere effettuate nel rispetto della procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

In tal senso, i Soggetti Sottoposti e i Soggetti Apicali che vengano a conoscenza di una violazione o presunta violazione del Modello o del Codice Etico potranno rifarsi ai seguenti canali di comunicazione della Società:

- in forma scritta al Comitato Segnalazioni, accessibile, con modalità informatica, attraverso la piattaforma web di segnalazione - accessibile tramite il sito web istituzionale www.it.timacagro.com e la rete intranet aziendale <https://roullier.sharepoint.com/sites/17-intranet-ta-italia/SitePages/Strumenti.aspx> - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo che non ha accesso al contenuto delle segnalazioni e ai dati inseriti;
- in forma orale, su richiesta del Segnalante: mediante incontro diretto con uno qualsiasi dei membri del Comitato Segnalazioni entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione.

4.4.3 Tutela del segnalante

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

A tale riguardo, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società per le tutele a beneficio del segnalante.

In ogni caso, trovano applicazione tutte le tutele previste a favore del segnalante dagli artt. 16,17,19 e 22 D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello o del Codice Eticodi Condotta, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno. Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso tramite i canali indicati nella Procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste al paragrafo 7 della Parte Generale del Modello.

In ogni caso, ferma l'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24/2023, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere infondata e porti ad una condanna penale, anche con sentenza di primo grado, per il reato di diffamazione o calunnia, oppure ad una condanna civile, anche con sentenza di primo grado, per lo stesso titolo, non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo 7 della Parte Generale del Modello.

4.5 Obblighi di segnalazione dell'OdV

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia cognizione di condotte, fatti, atti, eventi od omissioni che, oltre a costituire una violazione del Modello, possano costituire una notizia di reato presupposto rilevante ai sensi del Decreto, è tenuto a:

- effettuare le indagini interne necessarie ad approfondire la fattispecie concreta, coinvolgendo, qualora ritenuto necessario, anche consulenti esterni;
- laddove opportuno, informare il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale¹⁰, sempreché non ravvisi una situazione di conflitto di interessi, descrivendo dettagliatamente i fatti oggetto di contestazione e le fattispecie criminose potenzialmente rilevanti; in caso di conflitto di interessi, informare gli organi non interessati dal conflitto e, laddove questi non vi siano, informare l'Assemblea dei Soci¹¹;

¹⁰ Salvo il caso in cui le funzioni dell'OdV non siano state attribuite al Collegio Sindacale.

¹¹ Previsione da Linee Guida.

- nei limiti delle proprie competenze, fornire il supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale e, ove necessario, dall'Assemblea dei Soci, al fine di valutare le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni occorse, redigendo apposita verbalizzazione delle attività espletate.

4.5.1 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

I Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all'esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata.

Le informative a beneficio dell'Organismo di Vigilanza vanno trasmesse all'indirizzo: organismodivigilanza@timac.it.

4.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione prevista nel Modello è conservata in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito Libro.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio, nonché il Libro sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza (Organi amministrativi e di controllo o terzi) solo previa autorizzazione dell'OdV stesso.

5. Formazione dei Destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel contesto aziendale

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l'OdV coopererà alla predisposizione della necessaria documentazione.

Si precisa che le attività di, a seconda dei casi, formazione o informazione dovranno essere effettuate con gradi di approfondimento e modalità diversi a seconda dei Destinatari del Modello.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione o informazione, TIMAC AGRO Italia S.p.A., in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello e delle Procedure.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai Terzi siano fornite apposite informative sul Modello e sulle Procedure a loro applicabili.

Diffusione del Modello all'interno della Società

TIMAC AGRO Italia S.p.A., anche in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società in favore dei Soggetti Sottoposti e dei Soggetti Apicali.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello all'interno della Società.

La notizia dell'adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione è resa pubblica con idonee modalità.

Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello o del Codice Etico della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le Procedure indicate nel Modello;
- b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per TIMAC AGRO Italia S.p.A., la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

Informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi, nei limiti previsti dalla Procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società, sono tenuti a rispettare quanto previsto nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

Formazione del Personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Dirigente, che individua le risorse interne ed esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV all'elaborazione dei corsi di formazione, e l'OdV ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente la ripetuta e/o ingiustificata mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La Formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. n. 231/2001 e "Linee Guida di Confindustria"), al Modello adottato dalla Società, al Codice Etico della Società, ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Sulla base di un piano di formazione sistematico viene innanzitutto prevista una formazione d'aula e/o "on line", rivolta alle persone in organico presso TIMAC AGRO Italia S.p.A. al momento dell'adozione del modello che risultino operare nelle Attività Sensibili.

Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico, successivi all'adozione del Modello, saranno previste apposite sessioni di formazione.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

6. Codice Etico, principi etici e norme di comportamento

Come sopra anticipato, la Società da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su genere, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Società aderisce ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico e contribuiscono a:

- garantire un elevato standard delle professionalità interne;
- garantire il rispetto dei valori societari;
- interdire quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che la Società intende promuovere;
- creare una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice Etico, pertanto, evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o nell'interesse della stessa.

L'osservanza del Codice Etico ed il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a: amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione con la Società.

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nel Codice Etico e le procedure di cui al Modello, dovrà essere riconosciuta prevalenza alle prescrizioni e alle procedure maggiormente restrittive.

7. Sistema disciplinare

7.1 Funzione del Sistema Disciplinare

Il Decreto prevede la necessaria predisposizione di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle Attività Sensibili ad esito della mappatura del rischio.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti ed è prevista una graduazione delle sanzioni applicabili in relazione al grado di pericolosità che i diversi comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e consente di garantire l'effettività del Modello stesso.

Pertanto, TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza, in conformità con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori, ai collaboratori esterni, fornitori e partner.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare rappresenta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazione del Modello, oltre alla mancata segnalazione di atti o fatti rilevanti all'OdV ed alla mancata partecipazione ai piani formativi, ipotesi già citate infra:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento delle attività sensibili che (i) espongano TIMAC AGRO Italia S.p.A. ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto e/o (ii) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati contemplati dal Decreto e/o (iii) tali da determinare l'applicazione a carico delle società di sanzioni previste dal Decreto;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal medesimo Codice Etico nell'espletamento delle Attività Sensibili.

7.2 Misure nei confronti del Personale Dipendente

L'osservanza del Modello, e degli obblighi da esso derivanti, costituisce parte integrante delle obbligazioni dei dipendenti della Società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile, e la eventuale violazione

costituisce pertanto inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti a TIMAC AGRO Italia S.p.A. da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi applicabili.

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte dei lavoratori dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL di riferimento.

Sono previsti i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale, a fronte di mancanze lievi;
- biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in presenza di negligenza nello svolgimento dei compiti ricevuti;

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, le sanzioni della multa o della sospensione potranno essere inflitte al dipendente che:

- i) effettui donazioni di modica entità senza le preventive autorizzazioni previste dalle procedure aziendali e/o dalle previsioni, se esistenti, del presente Modello;
- ii) concluda contratti di consulenza non in forma scritta e/o senza le preventive autorizzazioni aziendali previste;
- iii) in generale, nell'espletamento di Attività Sensibili, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nonché compia atti contrari agli interessi della Società e pertanto arrechi danno alla Società stessa.

- licenziamento disciplinare (con o senza preavviso e con le altre conseguenze di legge) in presenza di gravi violazioni e mancanze.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti anche esterni alla società:

- i) effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti dalle procedure aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello;
- ii) effettui pagamenti in contanti o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle procedure aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello;
- iii) falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello.

A seguito di ogni notizia di violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, viene dato impulso da parte della funzione competente (ove esistente, funzione Risorse Umane) ad una procedura di accertamento circa i presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società:

- i) nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello, è individuata e irrogata dal responsabile funzione competente, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista;

ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: (i) dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa, (ii) del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, (iii) del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare, (iv) della gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del Decreto a seguito della condotta censurata e (v) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

7.3 Misure nei confronti del Personale Dirigente

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte dei dirigenti e dei responsabili delle aree aziendali definite negli organigrammi della Società costituisce un illecito disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello da parte dei soggetti di cui sopra, anche la mancata individuazione e conseguente eliminazione, seppur dovuta a negligenza e/o imperizia, di violazioni ed elusioni al presente Modello.

A seguito della comunicazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una violazione accertata del Modello da parte di uno o più dirigenti, TIMAC AGRO Italia S.p.A. adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri menzionati nel paragrafo che precede. Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Le medesime sanzioni verranno adottate nelle ipotesi in cui il dirigente, che ne sia a conoscenza, consenta a collaboratori a lui sottoposti gerarchicamente o funzionalmente, di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori

Ogni violazione alle regole del presente Modello da parte degli amministratori della Società comporta la comminazione di una sanzione disciplinare.

In particolare si precisa che costituisce violazione del presente Modello anche la mancata individuazione, da parte di tali soggetti, e/o la mancata eliminazione di violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano ommesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, delle norme di legge, del Modello e del Codice Etico.

7.5 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o Società di Revisione

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale o i componenti della Società di Revisione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel caso in cui le funzioni dell'OdV siano interamente attribuite al Collegio Sindacale, in caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o uno degli altri sindaci dovrà informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

7.6 Misure nei confronti di Soggetti Terzi

Nei contratti stipulati con Soggetti Terzi, *inter alia*, partner commerciali, collaboratori esterni e fornitori devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse, che prevedano la risoluzione del rapporto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Modello e integranti un pericolo di commissione dei Reati-Presupposto indicati nel Decreto, salvo ed impregiudicato il diritto di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di richiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Società.

A tal fine copia del Modello deve essere resa disponibile a tutte le controparti contrattuali.

In particolare, nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 7.1., ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo da parte di un Soggetto Terzo, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiederà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

7.7 Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (*whistleblowing*)

In ragione di quanto previsto dal D. lgs. 24/2023 nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste dal Modello o dalla procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società e/o dal D. Lgs. 24/2023 sono previste sanzioni disciplinari.

In particolare, fermi restando gli altri profili di responsabilità, saranno irrogate sanzioni disciplinari qualora sia violato il divieto di ritorsione, e/o nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, nonché quando si accerti che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute conformemente alla procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società.

In tali casi, a seconda del soggetto responsabile della violazione, sanno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 7.2;
- 2) dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 7.3;
- 3) degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 7.4;
- 4) del Collegio Sindacale: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 7.5;
- 5) dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 7.6;
- 6) dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al paragrafo 4.1 della Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

Premessa – Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale fornisce una descrizione delle attività della Società considerate a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto (c.d. Attività Sensibili), con particolare attenzione, in relazione a ciascuna Attività Sensibile, alle fattispecie di reato astrattamente configurabili in TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed alle relative modalità di potenziale commissione.

I reati potenzialmente configurabili alla realtà TIMAC AGRO Italia S.p.A. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

La presente Parte Speciale è stata suddivisa in altrettante sezioni, ciascuna delle quali illustra nel dettaglio le fattispecie di reati.

Preliminarmente alla trattazione delle Attività Sensibili e dei relativi potenziali reati sono stati previsti principi generali di comportamento e un'apposita sezione dedicata alle componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si

fondano i protocolli del Modello di TIMAC AGRO Italia S.p.A. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato astrattamente configurabili.

Inoltre, con riferimento alle Attività Sensibili riconducibili a ciascuna tipologia dei reati sopra indicati, sono state indicate regole di condotta generali applicabili a tutte le Attività Sensibili.

Infine, con specifico riferimento a ciascuno delle Attività Sensibili descritte nelle sezioni della Parte Speciale, per il quale sono state sinteticamente indicate le modalità attraverso cui alcuni dei reati sopra descritti possono essere commessi, con riferimento specifico alla realtà aziendale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. sono stati stabiliti:

- a) gli specifici principi di controllo posti a presidio della singola Attività Sensibile;
- b) le prescrizioni specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività Sensibile sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti (per alcune Attività Sensibili è stata prevista l'unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto comunemente applicabili).

Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati relativi alle tipologie di reati precedentemente identificate, i Destinatari dovranno rispettare, in via assoluta e in modo specifico nello svolgimento delle attività riconducibili alle Attività Sensibili, i Principi generali di comportamento di seguito indicati.

In linea generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito delle Attività Sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto del suo ufficio (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o "agevolare/ velocizzare" la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Ad esempio un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. potrebbe commettere il reato dando o promettendo denaro ad un dirigente di un Ministero affinché venga velocizzata la procedura per l'ottenimento di un contributo pubblico, o per l'ottenimento delle registrazioni di un prodotto, o delle autorizzazioni da parte di Enti locali per la produzione di particolari tipologie di agrofarmaci in un sito produttivo.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore. Ad esempio nel corso di una verifica fiscale dell'Amministrazione Finanziaria gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. pagano o promettono somme di denaro o altri beni in natura, agli ufficiali della Guardia di Finanza, affinché vengano omessi taluni controlli fiscali.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio. Ad esempio un dipendente di TIMAC Italia S.p.A. offre una somma di denaro o altra utilità in natura ad un dipendente di un ente pubblico, che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per alterare documenti al fine di ottenere più agevolmente la concessione di finanziamenti.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. offre ad un dirigente comunale una somma di denaro o altra utilità (es. un prezioso orologio) per far sì che venga accettata l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo capannone, ma il dirigente comunale non accetta l'offerta.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. offre ad un giudice del Lavoro, che accetta, una somma di denaro o altra

utilità per far sì che tale giudice proceda, nell'ambito di un procedimento avviato da un dipendente non accolga arbitrariamente le richieste della controparte.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** - Tale ipotesi di reato si verifica qualora il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, con abuso della sua qualità, induca un dipendente della Società a dare (o promettere) per sé o per terzi denaro o altra utilità. Ad esempio un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. che, soggiacendo alla pressione esercitata dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, prometta al medesimo l'assunzione di un proprio congiunto.
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico. Ad esempio un dirigente del settore risorse umane della Società fa figurare fittiziamente la cassa integrazione di alcuni dipendenti in documentazione presentata all'Inps allo scopo di lucrare le prestazioni economiche elargite da quest'ultimo.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo. Ad esempio un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. richiede all'autorità competente alcuni contributi, agevolazioni, aiuti rimborsabili, in base alla legge, presentando documentazione contenente informazioni e dichiarazioni false sui requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dalla legge o dal regolamento per la corresponsione di tali contributi.
- **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)** - Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.
- **Peculato (art. 314 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società concorra nella condotta di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio che si appropriano di denaro o altra cosa mobile, detenuti per ragione del loro ufficio o servizio.
- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)** - La norma, contrariamente alla fattispecie di peculato di cui sopra, non richiede ai fini della sua integrazione il preventivo possesso della cosa da parte dell'agente pubblico per ragioni dell'ufficio o servizio. Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, inoltre, non induce in errore la vittima, che si trova in errore per altra causa. Tale ipotesi di reato sanziona penalmente la disonestà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che viene meno al suo dovere di non accettare denaro o cose che gli siano consegnate per errore, o a quello di restituirle subito dopo di essersi avveduto dell'errore.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte penale internazionale, Corte dei Conti).
- **Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)** - Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. Ad esempio la fattispecie può verificarsi in ipotesi di concorso da parte del soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il Pubblico Ufficiale (es: dirigente del Ministero del Paese Estero dove si svolgono le trattative) per costringere il dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. a dare o promettere indebitamente denaro al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere una agevolazione nella conclusione di un contratto con l'ente locale.
- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Ad esempio, la fattispecie può verificarsi in ipotesi di concorso da parte del soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio quando il primo partecipi all'attività criminosa o sia il destinatario dell'utilità economica prodotta attraverso l'abuso e abbia istigato o agevolato la condotta dell'agente pubblico.
- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio. Tale norma è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno degli occulti condizionamenti affaristico-clientelari nelle decisioni politiche e amministrative, posti in essere da soggetti che sfruttando o millantando di sfruttare le proprie influenze con soggetti pubblici, ricevono o chiedono di ricevere vantaggi non dovuti, anche di natura non economica, per sé o per soggetti terzi.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società, nella qualità di fornitore o subfornitore nell'ambito di un rapporto di fornitura destinato alla Pubblica Amministrazione, violi in malafede gli obblighi contrattuali. Ad esempio, integra il delitto di frode nelle pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna, nell'ambito di un rapporto di fornitura alla Pubblica Amministrazione, cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute.

1.2 Attività sensibili

Le attività sensibili con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione individuate dall'analisi dei rischi possono essere circoscritte in due tipologie: **Attività sensibili dirette**, ossia processi più specificatamente a rischio commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione essendo quest'ultima interlocutrice diretta per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio e **Attività sensibili strumentali** alla commissione dei reati caratterizzate, quindi, dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o pur non avendo carattere diretto si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

Le attività sensibili dirette individuate possono essere di seguito riassunte:

- Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento, il rinnovo e la gestione di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche ed ispezioni sul rispetto della normativa medesima.

Le attività sensibili strumentali sono state circoscritte alle seguenti:

- Selezione - assunzione delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Approvvigionamento di servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti.

L'OdV ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività a rischio affinché provveda ad adeguare conseguentemente il Modello.

1.3 Principi Generali di Condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti al paragrafo 1.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare è **vietato** ai Destinatari:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- h) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti i dipendenti TIMAC AGRO Italia S.p.A. e i collaboratori a progetto ed i lavoratori interinali coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio in occasione di domande di concessione o di autorizzazione a lavori edili) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, com-

pletezza e trasparenza; nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;

- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- si sconsiglia di gestire rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione di reati corruttivi;

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, è necessario rispettare le seguenti regole procedurali:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori di servizi, dagli Appaltatori, dai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori di servizi, agli Appaltatori, ai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di adeguata documentazione di supporto che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

1.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 1.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

1.4.1 Rapporti con Enti Pubblici per l'ottenimento, il rinnovo e la gestione di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali

L'attività si riferisce agli atti, incontri, documentazioni fornite all'Autorità Pubblica per ottenere/rinnovare le autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività produttiva. In particolare la Società ha necessità di ottenere e rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA), a tale scopo i Destinatari entrano in contatto con le autorità preposte al controllo delle conformità alla legge (ASL e ARPA) e all'Autorità amministrative locali (Comuni, Province e Regioni). La Società, inoltre, possiede una concessione sulla banchina del porto di Barletta che necessita dell'ottenimento dell'opportuna autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale Saltuariamente è possibile entrare in contatto con le Autorità Locali nell'ambito di richieste di autorizzazioni alla costruzione/modifica di immobili siti nel perimetro degli stabilimenti.

L'ottenimento/rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni è cruciale per il business aziendale svolta da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto permette il mantenimento dell'attività produttiva degli stabilimenti.

Nell'ambito dell'attività in esame potrebbero essere commessi i reati di **corruzione per un atto d'ufficio**, nell'ipotesi di offerta di denaro o altra utilità al dirigente pubblico preposto al controllo della conformità della Società alle leggi vigenti o al rinnovo della concessione della banchina, ovvero **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, nel caso di dazione di denaro ad un Pubblico Ufficiale, ad esempio un ispettore dell'ARPA affinché rilasci un verbale positivo al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione in mancanza delle condizioni previste dalla legge. Nelle due fattispecie di corruzione sopra indicate il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

1.4.2 Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche ed ispezioni sul rispetto della normativa medesima

L'attività si riferisce alle azioni inerenti alla gestione dei rapporti con gli enti appartenenti all'Autorità Pubblica relativamente ad ispezioni e/o controlli in ambito fiscale (es. GdF, Agenzia delle entrate, Dogane), sicurezza ed idoneità territoriale (es. VVFF, vigili urbani, ASL), lavoro (INPS, INAIL) ed idoneità dei prodotti (Ministero dell'Agricoltura, NAS).

I rapporti con tali autorità sono gestiti solitamente dal responsabile dell'area interessata al controllo in particolare dalla direzione dello stabilimento o dal direttore finanziario (in caso di ispezioni tributarie), il Pubblico Ufficiale effettua solitamente l'ispezione nei locali della società avendo un contatto diretto con i responsabili dei settori interessati.

Nell'ambito dell'Attività in esame, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**, nel caso di predisposizione da parte del soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di documentazione volutamente fuorviante o contenente dati non corrispondenti al vero (ad esempio indicazione in fattura di un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato, o descrizione merceologica dei beni importati diversa dalla realtà) al fine di indurre in errore l'Agenzia delle Dogane al punto da applicare degli oneri doganali inferiori a quelli in realtà dovuti, ovvero di **corruzione per un atto d'ufficio**, nell'ipotesi di pagamento in denaro, effettuato dal soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate o all'Ispettore dell'INPS emetta un verbale d'ispezione positivo. In tal caso il denaro o le altre utilità possono essere offerte anche a soggetti terzi (ad es. parenti del Pubblico Ufficiale). Il denaro può provenire, a titolo esemplificativo, da conti correnti riferibili alla Società o da provviste appositamente create.

Principi di controllo applicabili alle attività sensibili di cui ai paragrafi 1.4.1 e 1.4.2.

Il sistema di controllo a presidio delle attività sensibili sopra descritte di basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di firme e deleghe;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti
- Esistenza e diffusione di linee guida, norma di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti;
- In presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte dei Pubblici Funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*)
- Tracciabilità dell'Attività a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - copia della documentazione prodotta e consegnata all'Ente pubblico nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti;
 - la corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni organizzative;
 - il soggetto aziendale all'uopo incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la Società e di mantenerne copia nei propri uffici, unitamente ai relativi allegati;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/01 competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli eventuali contratti con i Consulenti coinvolti nel Processo.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 1.4.1 e 1.4.2

- tutti i soggetti che operano per TIMAC AGRO Italia S.p.A. devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- I responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari della Pubblica Amministrazione nell'ambito di ispezioni presso i siti;
- I responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari della Pubblica Amministrazione deputati alle valutazioni delle richieste di autorizzazione della società.

1.5 Attività Sensibili Strumentali

1.5.1 Selezione-assunzione delle risorse umane

L'Attività in esame si riferisce alle attività inerenti l'inserimento nell'organizzazione aziendale di risorse umane, articolato nelle seguenti fasi:

- selezione del personale
 - analisi e richiesta di nuove assunzioni;
 - definizione del profilo del candidato;
 - reclutamento dei candidati;
 - effettuazione del processo selettivo;
 - individuazione dei candidati;
 - inquadramento e livello retributivo;
- formalizzazione dell'assunzione;
- definizione dei percorsi di carriera;
- assegnazione degli obiettivi legati al sistema di premi/incentivi.

Le attività sono gestite nell'ambito delle Direzione Management/Risorse Umane.

Nell'ambito del Processo in esame, potrebbero astrattamente essere commessi, tra gli altri, i reati di **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**, in caso di presentazione all'INPS e/o al Centro per l'Impiego di documentazione contenente informazioni fuorvianti o dati non rispondenti al vero che inducono l'ente in errore a tal punto da evitare un'ispezione o un accertamento, ovvero di **corruzione per un atto d'ufficio**, in ipotesi di assunzione di un parente di un Pubblico Ufficiale, ad esempio del dirigente dell'INPS/Centro per l'Impiego, affinché rilasci una certificazione dovuta ovvero di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o abuso d'ufficio** nel caso di assunzione di un parente di un dirigente del Comune al fine di ottenimento di un parere positivo o una approvazione formale o in modo da istigare il dirigente a non astenersi in presenza del conflitto di interesse nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione di un nuovo capannone.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 1.5.1

Il sistema di controllo a presidio dell'Attività Sensibile sopra descritta si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - autorizzazione all'assunzione concessa soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;

- accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Direzione Management che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle funzioni interessate e le valuta in coerenza con il budget ed i piani interni di sviluppo.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale lungo tutte le fasi dell'Attività. In particolare:
 - l'approvazione finale dell'assunzione è demandata a strutture diverse, commisurate all'importanza della posizione ricercata all'interno dell'organizzazione aziendale;
 - per ciascun processo di selezione viene costituito uno specifico Comitato di Selezione plurisoggettivo con il compito di valutare il profilo attitudinale e le competenze tecniche del candidato;
 - nel caso di inserimento in posizioni-chiave, l'ultimo colloquio è organizzato direttamente con l'Amministratore Delegato;
 - la definizione del trattamento retributivo avviene in sede di Comitato di Selezione, su proposta del responsabile Management-risorse umane;
 - la predisposizione del contratto avviene a cura della funzione R.U, mentre il contratto è firmato a cura di soggetti muniti di adeguati poteri;
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività. In particolare le modalità operative per la gestione dell'Attività sono disciplinate nell'ambito di specifiche procedure interne aziendali.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - l'intero Processo è tracciato attraverso l'utilizzo di apposita modulistica prevista nelle diverse fasi di selezione, dalla segnalazione del fabbisogno di risorse (con indicazione del profilo del candidato ideale, ruolo, mansioni, retribuzione proposta e inquadramento) a cura dei singoli Responsabili di funzione tramite la compilazione di un apposito modulo, inviato alla Direzione Management Risorse Umane, alle schede di valutazione dei candidati compilate nel corso delle diverse fasi di selezione;
 - è prevista inoltre la compilazione da parte del candidato, al momento dello svolgimento della selezione, di un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni sui candidati;
 - le proposte di assunzione/collaborazione e le copie dei contratti sono opportunamente archiviate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Direzione Management-Risorse Umane è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 1.5.1

- è vietato promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi incaricati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;
- la selezione del personale deve avvenire sulla base di procedure che garantiscano che la valutazione dei candidati avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
 - effettiva esigenza di nuove risorse;
 - acquisizione preventiva del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali;
 - valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
 - motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta.
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo di selezione del personale;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione devono essere condotti in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di interesse.

1.5.2 Approvvigionamento di beni (negoziazione, emissione ordini di acquisto), stipula contratti/accordi di fornitura

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

- a) prodotti finiti: prodotti acquistati per la rivendita codificati nell'anagrafica prodotti finiti e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- b) materie prime: principi attivi, coformulanti, imballi e materiali tecnici codificati nell'anagrafica materie prime e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- c) materiali di consumo: altri materiali utilizzati negli stabilimenti quali minuterie, materiali di manutenzione ecc. non codificati nell'anagrafica materie prime nell'ERP aziendale;
- d) cespiti: si considerano gli acquisti di beni o prestazioni inerenti all'installazione di impianti, attrezzature e immobili che comportino un aumento del capitale immobilizzato ed un aumento degli ammortamenti;
- e) Hardware e Software.

In particolare, le principali fasi lungo le quali si articola il Processo in esame possono essere di seguito sintetizzate:

- segnalazione del fabbisogno/emissione Richiesta di Acquisto (RDA);
- identificazione e selezione del fornitore;
- emissione dell'ordine di acquisto/stipula del contratto;
- verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali/registrazione della fattura;
- autorizzazione al pagamento;
- registrazione del pagamento;
- archiviazione della documentazione.

Tale Processo può risultare strumentale alla commissione dei reati di **corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o concussione**, laddove il rapporto contrattuale fra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed un suo fornitore di beni o materie prime sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro all'esponente della Pubblica Amministrazione, perfezionando così il reato.

1.5.3 Approvvigionamento di servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura)

L'Attività si riferisce alle attività di acquisto di prestazioni di servizi industriali (con particolare riferimento alle manutenzioni degli impianti industriali).

Sono inoltre riconducibili al presente Processo anche i c.d. Servizi Generali (es: noleggio auto, utilities - energia, acqua, ecc.-, pulizia e piccola manutenzione) ed escluse invece le consulenze (intese in senso di consulenze professionali quali, ad esempio, in materia legale, amministrativa, consulenze direzionali, ecc.). Le spese riconducibili ai contratti di assicurazione non sono riconducibili al normale processo di acquisto qui descritto. In particolare per tutte le tipologie di assicurazioni ci si affida ad un unico broker.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione dei reati di **concussione, corruzione per un atto d'ufficio ovvero corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, ad esempio laddove il rapporto contrattuale fra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed un suo fornitore di servizi sia utilizzato come veicolo per costituire un fondo extracontabile, con il quale realizzare la dazione di denaro.

Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 1.5.2 e 1.5.3

Il sistema di controllo a presidio delle Attività sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
 - l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà di spesa;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - la scelta dei Fornitori di beni e servizi e degli Appaltatori avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali.

- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
 - i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Fornitori e gli Appaltatori dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi:
 - le attività di cui alle diverse fasi dell'Attività sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - la gestione dell'intero processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) ed in particolare dell'inserimento, autorizzazione e successiva gestione delle richieste d'acquisto avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo). In particolare sono disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dell'Attività in esame:
 - gestione degli acquisti;
 - gestione degli investimenti;
 - gestione dei pagamenti;
- Tracciabilità dell'Attività a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - con riferimento al processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo;
 - la tracciabilità nell'ambito del processo di acquisto di prestazioni di servizi industriali e servizi generali è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei Fornitori ed Appaltatori), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
 - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 1.5.2 e 1.5.3

- è vietato assegnare incarichi di fornitura in assenza di autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del fornitore nonché in assenza della qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- nella ricerca del fornitore si devono confrontare sempre più proposte e orientarsi verso Fornitori ed Appaltatori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- i prodotti e/o servizi acquistati devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure interne;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni ed Appaltatori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

1.5.4 Assegnazione incarichi di consulenza

L'Attività riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenze.

La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area può essere richiedente e curare il rapporto con i Consulenti di cui necessita.

Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate le consulenze possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: consulenze per l'ottenimento di finanziamenti/agevolazioni; consulenze legali, fiscali; consulenze in tema 626; consulenze di tipo finanziario.

Tale Processo può risultare strumentale alla commissione dei reati di **concussione, corruzione per un atto d'ufficio o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale posto in essere da TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il consulente sia utilizzato al fine di costituire dei fondi extracontabili, con i quali realizzare la dazione in denaro al pubblico ufficiale, perfezionando il reato. Ad esempio mediante il pagamento al consulente, per una attività non resa da quest'ultimo, di un compenso che viene in parte restituito dal consulente alla Società per creare un fondo extracontabile da utilizzare per porre in essere fattispecie corruttive.

Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 1.5.4

Il sistema di controllo a presidio delle Attività sensibili in esame si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - gli incarichi assegnati a Consulenti devono essere formalizzati in contratti scritti;
 - l'assegnazione di incarichi a Consulenti deve avvenire sulla base di un sistema di poteri ad hoc, la stipula di tali contratti deve avvenire solo da soggetti in possesso di idonei poteri;
 - il sistema di poteri prevede in generale un articolato sistema di livelli/limiti di firma per l'autorizzazione all'acquisto/ordini;
 - i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti.

- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
 - gli ambiti di responsabilità/poteri del consulente con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
 - i contratti con Consulenti devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Consulenti dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici. In particolare attività di cui alle diverse fasi del Processo sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:
 - la tracciabilità nell'ambito del processo di assegnazione e gestione di incarichi professionali e di consulenza è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del Processo stesso (tra le funzioni aziendali e nei confronti dei Consulenti), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
 - la rendicontazione delle attività svolte dai Consulenti avviene sulla base di un format standardizzato e diffuso a livello aziendale;
 - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti con i Consulenti.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 1.5.4

- la scelta del consulente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il consulente deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire gli obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- è fatto divieto assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- eventuali anticipi dei compensi dovuti al consulente possono essere erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e devono essere debitamente documentati;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- è infine fatto divieto di procedere all'autorizzazione del pagamento di compensi ai Consulenti in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto.

1.5.5 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;
4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione, tra gli altri, dei reati di **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, nella misura in cui, ad esempio, la documentazione rilevante per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche sia formata con l'utilizzo di informazioni false sui pagamenti/incassi, ovvero di **truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico**, nel caso di ottenimento di un'autorizzazione mediante il consapevole utilizzo di documentazione attestante falsi pagamenti o incassi che abbiano indotto in errore l'Ente pubblico competente, ovvero ancora di **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** qualora la gestione dei pagamenti/incassi assuma funzione strumentale alla creazione dei fondi extracontabili utilizzati per il perfezionamento della condotta in esame, che si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento di denaro al dirigente del Ministero dell'Agricoltura affinché questi provveda a rilasciare una autorizzazione non dovuta, ovvero di **peculato**, nel caso in cui, ad esempio, la Società, in concorso con un pubblico funzionario, si appropri di finanziamenti destinati ad un altro ente attraverso la falsificazione della documentazione relativa all'erogazione delle somme concesse.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 1.5.5

Il sistema di controllo a presidio delle Attività Sensibili sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
 - l'autorizzazione al pagamento delle fatture spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:

- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel Processo approvvigionamento di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi):
 - in generale le attività di cui alle diverse fasi dei processi di gestione dei pagamenti e degli incassi sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - l'autorizzazione all'acquisto/assegnazione di un incarico, la verifica della fornitura/prestazione, l'autorizzazione al pagamento, l'effettuazione del pagamento, il successivo controllo e la contabilizzazione sono attività svolte da soggetti diversi;
 - le riconciliazioni bancarie sono effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento (a fronte di una preliminare firma autorizzativa sulla base dei poteri in essere);
 - la gestione delle principali fasi del processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato;
 - la gestione della riscossione crediti, la verifica dell'avvenuto incasso, la gestione dei sollecito/insoluti prevedono il coinvolgimento di unità organizzative differenti.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi). In particolare sono disciplinati da procedure interne aziendali i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dei processi in esame:
 - gestione pagamenti;
 - gestione incassi e riconciliazioni bancarie;
 - gestione scaduto, recupero crediti e write off.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - il processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), origine di flussi finanziari in uscita, prevede l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo nonché le operazioni effettuate da parte degli utenti del sistema stesso;
 - viene inoltre tenuta traccia degli accessi al sistema Gestionale e al remote banking;
 - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame.
- Altre attività di controllo:
 - le facoltà di spesa delle diverse figure sono definite nell'ambito di un budget approvato;
 - verifica, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi dell'Attività, dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;

- l'accesso alle funzionalità del Gestionale e al remote banking rispettivamente per la predisposizione e l'effettuazione del bonifico, nonché la successiva attività di riconciliazione avviene sulla base di password di accesso nominali;
- le scritture contabili derivanti dalla gestione di flussi finanziari sono oggetto di audit da parte della Società di Revisione Contabile.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 1.5.5

- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente, mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore ad Euro 500,00.
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi.

1.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente le segnalazioni pervenute con predisposizione di eventuali attività di controllo relative;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate:
 - da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
 - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

2. Reati Societari

2.1 Le fattispecie di reato societario

Il Decreto prevede una serie di reati societari, tra i quali si ritiene che quelli che possono essere commessi nell'ambito dell'attività svolta da TIMAC AGRO Italia S.p.A. siano i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** - Tale ipotesi di reato si realizza se TIMAC AGRO Italia S.p.A., al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società o del Gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Nel caso in cui i fatti descritti dall'art. 2621 c.c. sopra menzionato sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, le pene previste dall'art. 2621 c.c. sono ridotte.
- **Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)** - Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o al Collegio Sindacale cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore di TIMAC AGRO Italia S.p.A., fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** - Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** - Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A., violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A., anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore di TIMAC AGRO Italia S.p.A., ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A. o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)** - Il delitto tutela, genericamente, l'ordine economico e l'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale che verrebbe gravemente pregiudicata dalla diffusione di notizie false o dal concretizzarsi di operazioni simulate che determinino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati. Si tratta di un delitto di pura condotta: risulta, infatti, sufficiente, per configurare delitto, il diffondere notizie false, ovvero il porre in essere operazioni simulate o altri artifici, senza che sia richiesta la produzione di alcun evento naturalistico.

Il reato può essere commesso con due distinte modalità: *i)* diffondere notizie false; *ii)* porre in essere operazioni simulate o altri artifici.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** - L'articolo tutela le funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico-patrimoniale dell'Ente. Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Il reato può essere commesso con due distinte modalità: *i)* la prima consiste alternativamente nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, ovvero nel fraudolento occultamento di fatti concernenti la situazione medesima; *ii)* la seconda è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

2.2 Attività Sensibili

In relazione alla presente parte speciale del Modello, si intendono per Attività Sensibili le seguenti attività più specificatamente a rischio di commissione di reati societari, riconducibili alla realtà aziendale di TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- Gestione dei rapporti con Società di Revisione Contabile o Collegio Sindacale;
- Comunicazioni dati aziendali;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti.

2.3 Principi generali di condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati identificati nel paragrafo 2.1 in relazione alle Attività Sensibili.

In particolare:

- a) Gli amministratori, i sindaci, i responsabili delle funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli eventuali liquidatori devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci ed al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di TIMAC AGRO Italia S.p.A., nel rispetto di tutte le norme di legge regolamentari e dei principi contabili applicativi;
- b) Agli amministratori, ai sindaci, ai responsabili delle funzioni aziendali, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, agli eventuali liquidatori, nonché a tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili è vietato indicare od inviare per l'elaborazione o l'inserimento nelle comunicazioni sociali previste dalla legge dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- c) Ai Destinatari è vietato porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- d) i Destinatari coinvolti nei processi di stima delle poste valutative contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio (e comunque in generale la documentazione economico-finanziaria) deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza;
- e) Gli amministratori, i sindaci, i responsabili delle funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza e ragionevolezza, fornendo informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- f) I Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di TIMAC AGRO Italia S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- g) Ai Destinatari è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) Gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- i) Agli amministratori è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- j) Agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- k) Agli amministratori è vietato acquistare o sottoscrivere azioni sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- l) Agli amministratori è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- m) Agli amministratori è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- n) Gli organi societari ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

2.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 2.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile,
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi,
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

2.4.1 Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

L'Attività in esame si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica patrimoniale e finanziaria di TIMAC AGRO S.p.A. previste dalla normativa in vigore (comunicazioni periodiche e annuali).

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di **false comunicazioni sociali**, nell'ipotesi di rappresentazione nel bilancio, da parte di un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. preposto alla redazione del bilancio, di un fatto non rispondente al vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società.

2.4.2 Comunicazioni dati aziendali.

L'Attività in esame si riferisce alle attività svolte per la comunicazione di dati di TIMAC AGRO S.p.A. verso Istituzioni Pubbliche come previsto dalla normativa (es. Invio dichiarazioni fiscali, tributarie etc).

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di **false comunicazioni sociali**, nell'ipotesi un dirigente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. invii una dichiarazione falsa o fallace all'Amministrazione Fiscale al fine di ottenere vantaggi economici per la Società.

Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui al paragrafo 2.4.1 e 2.4.2

Il sistema di controllo a presidio della Attività Sensibili sopra descritta si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - ogni singola funzione è responsabile dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;

- il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce le facoltà di autonomia gestionale in relazione alle attività oggetto dei processi in oggetto.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nella specifica Attività in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività e che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati sono definiti nell'ambito di direttive organizzative interne specifiche che descrivono il perimetro di azione e di responsabilità.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
 - i contratti con eventuali Consulenti che partecipano alle Attività Sensibili devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con la Società, in base alla quale i Consulenti dichiarano di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa.
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società che prevede il coinvolgimento di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività. In particolare:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono disciplinate da procedure interne aziendali.

Dette procedure e le relative attività di controllo sono in particolare formalizzate nell'ambito delle attività in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. La documentazione aziendale di cui sopra include anche la disciplina delle figure aziendali coinvolte nel processo di redazione delle cosiddette "disclosures". In particolare le procedure aziendali devono garantire:

- la chiara identificazione delle funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
 - l'identificazione dei criteri da utilizzare per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
 - la definizione di scadenze, degli argomenti oggetto di comunicazione e informativa e l'organizzazione dei relativi flussi (anche con la specificazione di appositi format in uso);
 - la previsione di regole di trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile e deputata alla raccolta, attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema o che forniscono i format in uso compilati.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti all'Attività (sia in termini documentali che a livello di sistema informatico):
 - il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;

- le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni secondo l'area di propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascuna funzione coinvolta per le voci contabili di propria competenza;
 - la documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso la Direzione Corporate Amministrazione e Bilancio e Bilancio Consolidato e Società Estere (per la documentazione inerente alle situazioni consolidate).
- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio (e documentazione correlata, anche con riferimento alle situazioni infrannuali) con i dati contabili;
 - Comunicare in modo corretto e puntuale le comunicazioni previste da leggi e/o regolarmente nei confronti di qualsivoglia autorità o organo pubblico;
 - la verifica dell'adeguatezza delle attività sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria e dell'effettiva applicazione dei relativi controlli è articolata nelle seguenti fasi (anche a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari):
 - verifica del disegno dei controlli;
 - test dell'effettiva applicazione dei controlli;
 - identificazione delle criticità e dei piani di azione correttivi.

Regole specifiche applicabili alla attività sensibile di cui al paragrafo 2.4.1 e 2.4.2

La redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, il bilancio consolidato devono essere realizzate in base alle seguenti prescrizioni specifiche:

- la redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai sensi dei Principi Contabili Nazionali ed Internazionali (IAS/IFRS), e, in particolare, dello IAS 1, a norma del quale, "i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l'applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile";
- correttezza nella predisposizione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- rispetto delle prescrizioni introdotte dalla Legge 262/2005 in tema di formazione del bilancio, nonché in merito agli obblighi di attestazione previsti in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e agli organi amministrativi delegati;

- verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle operazioni infragrupo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le operazioni infragrupo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per tutte le società del gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di terzi;
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.

2.4.3 Gestione rapporti con Società di Revisione o Collegio Sindacale

Il Processo in esame si riferisce alla gestione del rapporto con la Società di Revisione (conferimento incarico e interfaccia per le verifiche) e di interfaccia e collaborazione per le verifiche effettuate dal Collegio Sindacale.

Nell'ambito del suddetto Processo potrebbero astrattamente essere commessi, tra i reati societari, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione, in ipotesi di concorso di un soggetto apicale o subordinato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. con il responsabile della revisione nell'omettere (nell'ambito dell'apposita relazione) informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; ovvero il reato di impedito controllo, in ipotesi di occultamento di documenti o rilascio di dichiarazioni false da parte degli amministratori di TIMAC AGRO Italia S.p.A. che impediscano l'attività di controllo della Società di Revisione o del Collegio Sindacale.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 2.4.3

Il sistema di controllo a presidio dell'Attività Sensibile sopra descritto si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale sono muniti di apposite autorizzazioni;
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:

- individuazione di figure chiave nella gestione delle attività operative di supporto rispettivamente del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Contabile, durante l'effettuazione delle verifiche di loro competenza.
- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
 - le funzioni operanti nell'ambito del presente processo sono tenute alla presa visione del Modello e all'impegno al rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti alla Attività (in termini documentali e/o a livello di sistema informatico);
- la tracciabilità dei rapporti intervenuti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale, è garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione (cartacea) scritta a supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in occasione delle verifiche di loro competenza.

Regole specifiche applicabili alla attività sensibile di cui al paragrafo 2.4.3

- completa messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- sottoscrizione, da parte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Corporate Amministrazione e Bilancio, della c.d. lettera di attestazione (c.d. representation letter) richiesta dalla Società di Revisione e messa a disposizione del Consiglio d'Amministrazione e della Società;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.

2.4.4 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;
4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

L'Attività in esame può risultare strumentale alla commissione, tra gli altri, dei reati di **indebita restituzione dei conferimenti e/o illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, nella misura in cui, ad esempio, gli amministratori depauperino il patrimonio netto sociale trasferendo liquidità ai soci non rispettando le regole legislative in vigore,

ovvero ancora di **Operazioni in pregiudizio dei creditori e/o indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** qualora la gestione dei pagamenti/incassi assuma funzione di depauperamento degli attivi aziendali in danno dei creditori.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 2.4.4

Il sistema di controllo a presidio delle Attività Sensibili sopra descritte si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
 - l'autorizzazione al pagamento delle fatture spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel Processo approvvigionamento di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi):
 - in generale le attività di cui alle diverse fasi dei processi di gestione dei pagamenti e degli incassi sono svolte da soggetti appartenenti a funzioni aziendali differenti e chiaramente identificabili;
 - l'autorizzazione all'acquisto/assegnazione di un incarico, la verifica della fornitura/prestazione, l'autorizzazione al pagamento, l'effettuazione del pagamento, il successivo controllo e la contabilizzazione sono attività svolte da soggetti diversi;
 - le riconciliazioni bancarie sono effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno predisposto ed effettuato il bonifico di pagamento (a fronte di una preliminare firma autorizzativa sulla base dei poteri in essere);
 - la gestione delle principali fasi del processo di approvvigionamento di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo) avviene attraverso l'applicativo gestionale, i cui accessi sono personalizzati e garantiscono una segregazione/blocco automatico in relazione alla profilazione di ciascun utente abilitato;
 - la gestione della riscossione crediti, la verifica dell'avvenuto incasso, la gestione dei solleciti/insoluti prevedono il coinvolgimento di unità organizzative differenti.
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nei processi di gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi). In particolare sono disciplinati da procedure interne aziendali i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini dei processi in esame:
 - gestione pagamenti;
 - gestione incassi e riconciliazioni bancarie;
 - gestione scaduto, recupero crediti e write off.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:

- il processo di acquisto di beni (materie prime, principi attivi strategici, materiali di consumo), origine di flussi finanziari in uscita, prevede l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo acquisitivo nonché le operazioni effettuate da parte degli utenti del sistema stesso;
 - viene inoltre tenuta traccia degli accessi al sistema Gestionale e al remote banking;
 - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili ai processi in esame.
- Altre attività di controllo:
 - le facoltà di spesa delle diverse figure sono definite nell'ambito di un budget approvato;
 - verifica, a cura delle funzioni coinvolte nelle singole fasi dell'Attività, dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
 - verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività delle scritture contabili;
 - l'accesso alle funzionalità del Gestionale e al remote banking rispettivamente per la predisposizione e l'effettuazione del bonifico, nonché la successiva attività di riconciliazione avviene sulla base di password di accesso nominali;
 - le scritture contabili derivanti dalla gestione di flussi finanziari sono oggetto di audit da parte della Società di Revisione Contabile.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 2.4.4

- gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente, mediante rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo superiore ad Euro 500,00;
- i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei processi in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi.

2.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito in particolare dell'OdV:

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di fornitori e consulenti,) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di TIMAC AGRO Italia S.p.A. è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV si limitano a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle regole interne e sull'efficacia delle procedure;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza della Società di Revisione.

L'OdV ha il compito inoltre di proporre all'Organo Dirigente eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività/Attività Sensibili affinché questo provveda ad adeguare conseguentemente il Modello ed ad aggiornare in particolare la presente Parte Speciale.

3. Reati di Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

3.1 Fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un esponente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti o riceva o occulti o comunque si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto. Ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato di selezionare i Fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto).
- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, incassi nell'ambito di un contratto commerciale somme di denaro che sa provenire da un delitto commesso al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, riallacciandosi all'esempio precedente qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti per la Società un macchinario che proviene da un delitto che egli stesso ha commesso (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale.

3.2 Attività sensibili

Le Attività sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del decreto sono emersi dall'analisi dei rischi. Con riferimento specifico ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibile alle seguenti Attività Sensibili:

- Approvvigionamento di beni (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);
- Approvvigionamento di servizi (negoziazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura);

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione anche infragruppo di transazioni finanziarie, di investimenti e/o di sponsorizzazioni con Soggetti Terzi;
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Gestione processo di vendita verso paesi esteri extra-gruppo;
- Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti;
- Gestione rapporti infragruppo dei flussi finanziari, di tesoreria e dei pagamenti e/o, comunque, svolgimento di operazioni, di qualsivoglia tipo e con qualsivoglia modalità, su denaro, beni o altri strumenti della Società;
- Gestione infragruppo dei rapporti e/o esecuzione di depositi, trasferimenti, cambi, acquisti di strumenti finanziari o altri beni con banche ed intermediari finanziari;
- Gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazione Sensibile);
- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale.

3.3 Principi di condotta generali

La presente sezione illustra le Regole di condotta generali che, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 3.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio ed autoriciclaggio ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/ distributori, anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- segnalare ai Responsabili e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
 - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

3.4 Principi procedurali specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 3.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

3.4.1 Approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura)

Il Processo si riferisce alle attività di approvvigionamento di beni riconducibili alle seguenti categorie:

- a) prodotti finiti: prodotti acquistati per la rivendita codificati nell'anagrafica prodotti finiti e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- b) materie prime: principi attivi, coformulanti, imballi e materiali tecnici codificati nell'anagrafica materie prime e merci nel sistema Gestionale-ERP in uso in azienda;
- c) materiali di consumo: altri materiali utilizzati negli stabilimenti quali minuterie, materiali di manutenzione ecc. non codificati nell'anagrafica materie prime nell'ERP aziendale;
- d) cespiti: si considerano gli acquisti di beni o prestazioni inerenti all'installazione di impianti, attrezzature e immobili che comportino un aumento del capitale immobilizzato ed un aumento degli ammortamenti;
- e) Hardware e Software.

In particolare, le principali fasi lungo le quali si articola il Processo in esame possono essere di seguito sintetizzate:

- segnalazione del fabbisogno/emissione Richiesta di Acquisto (RDA);
- identificazione e selezione del fornitore;
- emissione dell'ordine di acquisto/stipula del contratto;
- verifica dell'avvenuta fornitura/erogazione del servizio nei termini contrattuali/registrazione della fattura;
- autorizzazione al pagamento;
- registrazione del pagamento;
- archiviazione della documentazione.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato di selezionare i Fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto) al fine di impiegarla nel processo produttivo della Società ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. acquisti per la Società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) al fine di occultare tale provenienza utilizzandolo quale cespite aziendale.

3.4.2 Approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura)

L'Attività si riferisce alle attività di acquisto di prestazioni di servizi industriali (con particolare riferimento alle manutenzioni degli impianti industriali).

Sono inoltre riconducibili al presente Processo anche i c.d. Servizi Generali (es: noleggio auto, utilities - energia, acqua, ecc.-, pulizia e piccola manutenzione) ed escluse invece le consulenze (intese in senso di consulenze professionali quali, ad esempio, in materia legale, amministrativa, consulenze direzionali, ecc.). Le spese riconducibili ai contratti di assicurazione non sono riconducibili al normale processo di acquisto qui descritto. In particolare per tutte le tipologie di assicurazioni ci si affida ad un unico broker.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. noleggi autovetture, al fine di utilizzarle quali auto aziendali, a prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di mercato, in quanto provenienti da un illecito (ad esempio furto) ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. utilizzi denaro di provenienza delittuosa per il pagamento di utilities necessarie allo svolgimento dell'attività economica della Società (es. energia elettrica).

3.4.3 Assegnazione incarico di consulenza

L'Attività riguarda le attività svolte nell'ambito dell'assegnazione e gestione di incarichi di consulenze.

La tipologia di consulenza di cui si avvale la Società varia in relazione alle diverse aree di attività. Ciascuna area può essere richiedente e curare il rapporto con i Consulenti di cui necessita.

Sulla base della prassi consolidata ed in relazione alle casistiche che si sono manifestate le consulenze possono essere raggruppate nelle seguenti categorie: consulenze per l'ottenimento di finanziamenti/agevolazioni; consulenze legali, fiscali; consulenze in tema 626; consulenze di tipo finanziario.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **riciclaggio** ed **autoriciclaggio** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A., a fronte di una consulenza in materia finanziaria prestata in favore della Società, versi al consulente il corrispettivo dovuto utilizzando denaro proveniente da delitto (ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante che, in caso di autoriciclaggio, abbia commesso egli stesso), al fine di occultare tale provenienza illecita ovvero il reato di **ricettazione** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. riceva dal consulente in tema di ricerca e sviluppo un documento riservato proveniente da delitto in quanto sottratto ad una società concorrente.

Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 2.4 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- tra i criteri di ricerca e selezione del fornitore / consulente/distributore, deve essere prevista la verifica della sua attendibilità commerciale o professionale anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non prescrittivo:
 - o l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, ecc.);
 - o l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;

- l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;
- deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del fornitore/consulente/distributore e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc); a tale proposito si precisa che, in via generale, non è posto in essere un divieto di concludere contratti con un fornitore/consulente/distributore con legami in uno di tali paesi; qualora, tuttavia, il soggetto in questione sia collegato con uno di tali paesi, è necessario:
 - segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza;
 - sottoporre il contratto da concludere con il fornitore/consulente/distributore all'autorizzazione formale dei soggetti muniti dei relativi poteri di firma.

3.4.4 Gestione processi di vendite esteri extra-gruppo

L'Attività descrive il processo inerente la gestione dei rapporti con i distributori/clienti extra UE non serviti da società del Gruppo.

Per la gestione di tale tipologia di vendite TIMAC AGRO Italia S.p.A. si avvale di diversi distributori/clienti siti in paesi extra UE che acquistano partite di prodotto per conto del Governo di tali paesi. Le regole del Gruppo non consentono di vendere prodotti verso paesi esteri ove il Gruppo non è presente, la Società sta gestendo tali rapporti in autonomia del Gruppo previa autorizzazione.

Attualmente tale business è seguito direttamente da un responsabile Export sotto la direzione del Responsabile della B.U. Sud.

I distributori/clienti non hanno rapporti "in esclusiva" con TIMAC AGRO Italia S.p.A., si tratta di transazioni Spot previ accordi contrattuali scritti e lettere di credito a garanzia del regolamento della transazione. Si precisa che il distributore rappresenta di fatto per TIMAC AGRO Italia S.p.A. il proprio cliente: la Società infatti non ha contatti con l'"end user" dei prodotti venduti tramite il distributore.

Il distributore si pone, quindi, quale interfaccia tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed i Soggetti Pubblici (solitamente degli Stati in cui il distributore stesso opera).

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite riceva in pagamento per una vendita denaro che sa provenire da un delitto, ovvero i reati di **riciclaggio** ed **autoriciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, riceva in pagamento somme di denaro che sa provenire da un delitto, eventualmente dallo stesso commesso, al fine di occultare tale provenienza.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 3.4.4

Il sistema di controllo a presidio dell'Attività Sensibile sopra descritti si basa sui seguenti fattori:

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe. In particolare:
 - il sistema di poteri e deleghe deve essere allineato con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere;
 - i rapporti con i distributori devono essere formalizzati in contratti scritti;

- gli obiettivi e i "limiti" discrezionali entro cui il Responsabile Export può intraprendere in modo autonomo alcune scelte di natura commerciale che hanno anche un impatto economico-finanziario, sono comunque definiti nell'ambito di un budget annuale approvato dagli Organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali interessate.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti negli specifici processi in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti, gli ambiti di attività e di competenza dei soggetti coinvolti nel processo devono essere definiti da job description o da direttive organizzative interne che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici. In particolare:
 - le attività di selezione del distributore/cliente, stipula del contratto, autorizzazione e effettuazione della gestione degli incassi derivanti dalla vendita prevedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti a funzioni/unità organizzative diverse;
 - l'atto formale della stipula del contratto con il distributore/cliente avviene in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo in esame
- Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al processo:
 - i flussi informativi tra il Responsabile Export, il Responsabile B.U. Sud con particolare riguardo alle attività svolte dai primi nell'ambito del processo in esame, sono definiti sulla base di regole finalizzate a garantirne l'evidenza e la tracciabilità;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, il Responsabile Export è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché degli accordi/convenzioni/contratti definitivi.

Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 3.4.4

- la scelta del distributore/cliente deve essere orientata secondo criteri che tengano innanzitutto conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al Modello;
- il contratto con il distributore deve espressamente prevedere o escludere il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi;
- è fatto divieto di assegnare incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del servizio fornito;
- non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore del distributore/cliente che non trovino adeguata giustificazione in relazione alle performances commerciali;

3.4.5 Gestione flussi finanziari: incassi e pagamenti

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti. I flussi possono essere distinti in 4 macro-categorie, in relazione alla natura del fornitore e alle relative modalità gestionali/operative seguite per l'effettuazione degli stessi:

1. Pagamenti a Fornitori a mezzo bonifico;
2. Pagamenti a Fornitori a mezzo RiBa;
3. Incassi da clienti;
4. Incassi da clienti a mezzo RiBa.

Rientrano nella presente Attività anche le attività inerenti la liquidazione delle retribuzioni e rimborsi spese a dipendenti e gestione cassa nonché il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **riciclaggio** ed **autoriciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, acquisti un principio attivo versando al fornitore, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultare tale provenienza, ovvero il reato di **impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita** ad esempio qualora un dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. utilizzi denaro di provenienza delittuosa, ad esempio da un'evasione fiscale penalmente rilevante, per il pagamento di un macchinario da utilizzare nel ciclo produttivo.

Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 3.4.5

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 2.4 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti Intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
- non devono essere effettuate transazioni finanziarie in denaro contante; l'utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un'apposita procedura;
- non devono essere effettuate trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli a portatore in Euro o in valuta estera, per valori superiori a Euro 5.000, se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - o della sede legale della società controparte;

- degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
- di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

3.4.6 Gestione rapporti commerciali infragruppo

Il processo in esame si riferisce sia alle vendite che agli acquisti diretti effettuate da TIMAC AGRO Italia S.p.A. alle/dalle società del Gruppo.

TIMAC AGRO Italia S.p.A. opera inoltre in altri Paesi con società commerciali che hanno principalmente un ruolo di supporto locale e di sviluppo del mercato. In tali ambiti le vendite sono tendenzialmente effettuate nei confronti di distributori locali, le cui relazioni sono gestite dai rispettivi Area Manager.

I rapporti commerciali tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. e le società del Gruppo sono regolati da ordini formalizzati (nell'ambito di un sistema articolato di transfer-pricing). In particolare in tali accordi commerciali sono definiti i prezzi di vendita, la cui costruzione è la medesima dei prodotti venduti sul mercato interno a cui viene applicato uno sconto, Lo sconto è calcolato in ragione del margine commerciale applicato sul mercato interno, che rappresenta il servizio commerciale e d'assistenza tecnica svolto in Italia e che non è presente nelle vendite infragruppo, di fatto, è il margine riconosciuto alla società estera del Gruppo per l'attività commerciale svolta nel proprio paese. Per quanto concerne gli altri aspetti sotto il profilo operativo, il processo e le modalità seguiti per la gestione delle vendite nei confronti delle altre società del Gruppo sono seguite le normali prassi e procedure organizzative, nonché i sistemi gestionali di supporto.

Nell'ambito di tale processo potrebbero astrattamente essere commessi il reato di **ricettazione** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite riceva in pagamento per una vendita infragruppo denaro che sa provenire da un delitto, ovvero i reati di **riciclaggio** ed **autoriciclaggio** ad esempio qualora il dirigente TIMAC AGRO Italia S.p.A. incaricato delle vendite per la Società, riceva in pagamento da una società del Gruppo somme di denaro che sa provenire da un delitto, dallo stesso commesso nel caso dell'autoriciclaggio, al fine di occultare tale provenienza.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 3.4.6

- Esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di poteri/deleghe in grado di assicurare in particolare:
 - l'autorizzazione dei contratti secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - l'autorizzazione del sistema di scontistica da applicare alle diverse transazioni relative a ciascun prodotto, sulla base di un sistema di poteri e deleghe formalizzato e diffuso in azienda.
- Esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico Processo in esame. In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nel Processo che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati è definito nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità.

- Esistenza di dichiarazioni di assunzione di responsabilità/presa di consapevolezza. In particolare:
 - i contratti con società del Gruppo devono prevedere l'inserimento sistematico di una clausola che preveda la risoluzione del contratto stipulato con TIMAC AGRO Italia S.p.A., in base alla quale la Società del Gruppo dichiara di conoscere il Modello e di impegnarsi secondo le previsioni stabilite nella clausola stessa
- Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di vendite infragrupo nell'ambito di tutte le fasi del Processo. In particolare:
 - gli ordini infragrupo sono redatti dalle direzioni delle BU, controllati dalla direzione finanziaria e autorizzati dal Amministratore Delegato,
- Esistenza e diffusione di linee guida, norme di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di vendite infragrupo. In particolare sono disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti ai fini del Processo in esame:
 - gestione Vendite;
 - gestione Incassi e Riconciliazioni bancarie.
- Tracciabilità del Processo a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - con riferimento al processo di vendite infragrupo, è previsto l'utilizzo di sistemi informatici a supporto dell'operatività, che garantiscono la registrazione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni inerenti al processo; in particolare, è previsto l'inserimento a sistema degli ordini e delle relative condizioni da cui si genera in automatico l'emissione delle bolle, delle fatture e delle relative registrazioni contabili)
 - la tracciabilità nell'ambito del processo è garantita dal flusso documentale generato nell'ambito del processo stesso (tra le funzioni aziendali e tra le società del Gruppo coinvolte), dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione amministrativo-contabile;
 - in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Regole specifiche applicabili alle attività sensibili di cui al paragrafo 3.4.6

In linea generale, ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione, si ritiene che le prescrizioni specifiche previste nel paragrafo 9.4.5. (riconducibili alla gestione dei flussi finanziari) debbano essere applicate anche con riferimento alla Gestione delle Vendite Infragrupo.

3.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitorare sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico, con particolare riferimento:
 - ai Fornitori di beni e servizi;
 - alle altre società del Gruppo con le quali TIMAC AGRO Italia S.p.A. intrattiene rapporti di natura commerciale.
 - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

4. Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro

4.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO S.p.A. sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)** - L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del secondo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A.

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)** - L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima. Ad esempio, qualora un dipendente di TIMAC AGRO Italia S.p.A., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto, giudicata guaribile in oltre 40 giorni, a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

4.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Per l'analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/attività sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di TIMAC AGRO Italia S.p.A. Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante. Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti i Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 4.3 e 4.4. sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a riguardo. Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.334;
- Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000 - "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza".

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità produttiva" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- valutazione dei rischi (anche da interferenza);
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

- definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- realizzazione degli interventi pianificati;
- attività di monitoraggio e verifica di adeguatezza.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le regole di condotta generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione Qualità Sicurezza e Ambiente.

4.3 Principi generali di condotta

La presente sezione contiene i Principi di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 4.1.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo 4.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 1.3 e 1.4.2 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

4.4 Le regole specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:

- individuazione dei Datori di Lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione nella sede e nelle "unità produttive" e, ove necessario, dei Dirigenti dagli stessi delegati, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- individuazione del Medico competente per ogni "unità produttiva", in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione dell'individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- esistenza di un organigramma che, in materia di sicurezza, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - i Dirigenti delegati dai Datori di Lavoro, ove necessario;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- esistenza del documento "Politica della Sicurezza" che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l'elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento "Politica della Sicurezza" di Gruppo è emanato dall'Amministratore Delegato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come "datore di lavoro", il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati. Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto (e subappalto), d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente "Documento di Valutazione dei Rischi" (vedi prossimo punto);

- esistenza del "Documento di Valutazione dei Rischi", in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08;
- esistenza del "Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze" di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- esistenza e adeguata diffusione di un "Piano di Emergenza Interno", in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
- esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
- all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:

- esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
 - tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
- comunicazione degli infortuni all'INAIL o all'IPSEMA, in conformità con l'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificati nei paragrafi 6.3 e 6.4.2;

- verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 e D.Lgs. 238/2005.

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza ecc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit.

L'audit report è comunicato alle seguenti figure:

- Datore di lavoro;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
- Medico competente;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- OdV.

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicurino:
 - l'individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
 - il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;

- l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione;
- consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatori e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature ed esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

- a individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento.
- b verifica dell'idoneità tecnico professionale: il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- c Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- d Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
 - indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro: A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - l'Ufficio Operazioni effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza;
 - tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.

- e Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto d. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- f Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso.
- g Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore (ivi compreso l'eventuale subappaltatore), l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- h Redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza". Il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). È stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

Fermo quanto precede ed ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il sistema implementato dalla Società garantisce:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria;
- lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro la Società ha adottato sia presso il sito di Ripalta Arpina che presso il sito di Barletta il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, sistema certificato secondo la norma ISO 45001:2018.

4.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, ecc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

5. Reati contro l'Industria ed il Commercio

5.1 Fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

Come anticipato nella Parte Generale del Modello, risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati contro l'industria e il commercio", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** – Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** – Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** - Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

5.2 Attività Sensibili

Le Attività sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del decreto sono emersi dall'analisi dei rischi. Con riferimento specifico ai reati contro l'industria ed il commercio, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibile alle seguenti Attività Sensibili:

- Emissione etichette

5.3 Principi procedurali specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 5.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ Una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile;
- ✓ Le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati.

5.3.1 Emissione Etichette

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività legate all'emissione delle etichette, ovvero l'insieme dell'immagine grafica e del testo necessari alla commercializzazione di un prodotto finito, secondo le normative vigenti nel Paese di vendita (applicati all'imballo primario e secondario del prodotto). Il processo è gestito a cura delle Business Unit di produzione.

Nell'ambito dell'Attività Sensibile potrebbero astrattamente essere commessi: il reato di **frode nell'esercizio del commercio** - tale reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un responsabile vendite della Società, in concorso con un soggetto apicale della stessa, consegnasse all'acquirente un prodotto con la consapevolezza che l'etichetta rappresenti componenti di quantità o qualità diverse rispetto a quelle reali; il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** - tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il responsabile commerciale della Società, in concorso con un esponente della funzione Marketing, metta in vendita, o comunque in circolazione, beni con etichetta recanti la dicitura di registrazione inesistente o scaduta; il reato di **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il responsabile della logistica, in concorso con il responsabile della funzione Marketing, detenga consapevolmente per la vendita prodotti con etichette rappresentanti sostanze realizzate usurpando un brevetto altrui.

Regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui al paragrafo 5.3.1

I Destinatari coinvolti in tale Attività Sensibile devono:

- assicurare il rigoroso rispetto della normativa vigente e delle procedure predisposte dalla Società a disciplina del Processo in esame;
- assicurare la correttezza e veridicità delle informazioni tecniche riportate su ciascuna etichetta apposta sui prodotti della Società;
- astenersi dal riprodurre, nelle etichette, informazioni ingannevoli/fuorvianti circa origine, qualità, caratteristiche dei prodotti etichettati.

5.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i compiti dell'Organismo di Vigilanza relativamente alla presente Parte Speciale, si ritiene siano sufficienti ed esaustive le indicazioni già contenute nella Parte Generale del Modello, a cui si rimanda.

6. Reati in violazione del diritto d'autore

6.1 Fattispecie di reati in violazione dei diritti d'autore

Tra i reati in violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da Euro 51 a Euro 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale, concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato solo in presenza di un "fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere" (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi, per fine di lucro:

"a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o

supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quali ipotesi aggravate le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal

diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizza o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- **Art. 171 septies della Legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 ter) di mancata comunicazione alla SIAE, entro i termini prescritti, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all'apposizione del contrassegno SIAE da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché -sempre che il fatto non costituisca più grave reato - quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 bis, comma 2.
- **Art. 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "ad accesso condizionato" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "a fini fraudolenti".

6.2 Attività Sensibili

Con riferimento specifico ai Reati in violazione del diritto d'autore, ai fini della presente Sezione, Le Attività Sensibili sono stati circoscritti ai seguenti:

- gestione marketing/comunicazione;

Per l'attività sensibile sopra individuata verrà di seguito esposti:

- ✓ Una Breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ La modalità attraverso le quali alcuni reati possono essere commessi;
- ✓ Gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività Sensibile.

6.3 Gestione Marketing/Comunicazione

Il processo in esame si riferisce alla gestione delle attività di marketing/comunicazione per la gestione e promozione dei prodotti e in particolare di realizzazione di campagne promozionali, convention/meeting.

La gestione dell'intero processo è riconducibile principalmente al Responsabile Ufficio Operazioni.

Nell'ambito dell'Attività Sensibile, i Reati in esame potrebbero essere astrattamente configurabili con particolare riferimento alla predisposizione di materiale tecnico/commerciale

Sulla base delle politiche di marketing concordate vengono organizzate le varie attività (elaborazione comunicati, realizzazione brochure, ecc.). La gestione operativa delle stesse è a cura della funzione Marketing. In particolare la predisposizione di documentazione/informativa/comunicazione (in forma di brochure o di altro supporto) di natura

tecnico/commerciale, nonché l'attività di verifica e controllo dei relativi contenuti preliminarmente alla loro pubblicazione/diffusione all'esterno (tra i contenuti di tale documentazione possono essere ricompresi anche estratti di pubblicazioni scientifiche di soggetti terzi).

Nell'ambito delle attività in esame rientrano gli adempimenti nei confronti della SIAE, come l'ottenimento dell'autorizzazione per l'utilizzo di opere tutelate ed amministrata dalla SIAE ed il pagamento dei relativi diritti.

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, potrebbero astrattamente realizzarsi i reati di cui all'art. 171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di TIMAC AGRO Italia S.p.A. disponga l'immissione in un sistema di reti telematiche, mettendo a disposizione del pubblico, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, ad esempio una pubblicazione scientifica nel sito internet della Società, senza autorizzazione dell'autore e senza citazione della fonte ovvero in mancanza dei presupposti per la libera comunicazione al pubblico; nonché all' art. 171 septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora il Responsabile dell'Agenzia di marketing, incaricata da TIMAC AGRO Italia S.p.A. di organizzare una campagna pubblicitaria o un evento mediatico, d'accordo con un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., comunichi falsamente alla SIAE l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge sul diritto d'autore in relazione a tale evento, con conseguente risparmio di spesa per la Società. Tale fattispecie di reato potrebbe altresì realizzarsi, in via astratta, qualora il Responsabile dell'Agenzia di marketing, incaricata da TIMAC AGRO Italia S.p.A. di organizzare una campagna pubblicitaria o un evento mediatico, d'accordo con un soggetto apicale di TIMAC AGRO Italia S.p.A., ometta di comunicare alla SIAE, nel termine prescritto di 30 giorni, gli elementi atti ad identificare univocamente i supporti non soggetti a contrassegno prodotti o importati da tale Agenzia, consentendo così un risparmio di spesa per la Società.

Principi di condotta generali

La presente sezione contiene Regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai destinatari, al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 6.1, nell'ambito di ciascun Processo Sensibile.

In particolare i Destinatari dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con le agenzie/Fornitori;
- b) non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies in violazione del diritto d'autore;
- c) attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore delle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- d) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- e) verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- f) non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati protette.

Regole specifiche applicabili all'Attività Sensibile rilevata

I Destinatari coinvolti nelle attività di marketing devono:

- assicurare che le attività siano svolte nel rispetto di apposite linee guida/policy;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali Fornitori e agenzie, avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, e nel pieno rispetto delle procedure interne;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione ed inserire nei contratti con gli stessi clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d'autore delle opere di ingegno di terzi;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di riqualifica;
- assicurare l'inserimento di clausole di garanzia e di impegno del terzo al rispetto degli adempimenti SIAE; con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito agli adempimenti SIAE, con manleva a favore della Società;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica.

6.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne i compiti dell'Organismo di Vigilanza relativamente alla presente Parte Speciale, si ritiene siano sufficienti ed esaustive le indicazioni già contenute nella Parte Generale del Modello, a cui si rimanda.

7. Reati ambientali e Reati c.d. paesaggistici

7.1 Le fattispecie di reati ambientali e le attività sensibili

In relazione ai reati ambientali e ai reati c.d. paesaggistici previsti dal Decreto e alle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A., i processi da considerare più specificatamente a rischio di potenziale commissione possono essere così riassunti:

- processi produttivi, stoccaggio e movimentazione di sostanze e preparati;
- gestione di scarichi di acque reflue in acque superficiali/ suolo/sottosuolo; emissioni in atmosfera; rifiuti; impiego gas refrigeranti.

La gestione di tutti gli aspetti è da considerarsi sia dal punto di vista burocratico-amministrativo (autorizzazioni, registrazioni, comunicazioni, ...) sia dal punto di vista operativo in condizioni normali, anomale / di emergenza (derivanti ad esempio da: eventi incidentali, guasti, errori, calamità naturali).

I reati ambientali e i reati c.d. paesaggistici previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A. sono analizzati nella tabella seguente:

DESCRIZIONE REATO	Configurabilità del reato
<p>Inquinamento ambientale Art. 452-bis c.p. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Si tratta di un reato di evento e di danno. Obiettivo primario della norma è la promozione dei livelli di qualità di vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Oggetto del reato individuato dalla norma in esame sono, dunque, le risorse abiotiche (acqua, aria o suolo) e le risorse biotiche (flora e fauna).</p> <p>L'ambiente è il bene giuridico unitario che l'art. 452-bis c.p. intende tutelare.</p> <p>Si ritiene che tale reato sia configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto non possono escludersi determinate situazioni anomale/di emergenza che possono portare a deterioramento misurabile dell'acqua o dell'aria, del suolo e del sottosuolo.</p>

<p>Disastro ambientale Art. 452-quater c.p. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Rispetto alla classica ipotesi di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., il nuovo art 452-quater c.p. introduce una specifica ipotesi di disastro ambientale. Si tratta di un reato di evento e di danno, a forma libera. L'evento dannoso consiste nell'alterazione irreversibile o di difficile reversibilità dell'equilibrio dell'ecosistema ovvero nell'offesa della pubblica incolumità. Pertanto, i beni interessati sono due: oltre a quello ambientale si aggiunge quello della pubblica incolumità.</p> <p>Si ritiene che tale reato sia configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto non possono escludersi determinate situazioni anomale/di emergenza che possono portare a deterioramento misurabile dell'acqua o dell'aria, del suolo e del sottosuolo</p>
<p>Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinquies c. p. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>L'art. 452-quinquies c.p. riguarda in pari modo entrambi i delitti di inquinamento e disastro ambientale, reati previsti dalle precedenti due fattispecie criminose.</p> <p>Al primo comma è prevista una forte diminuzione di pena (da un terzo a due terzi) per i casi di inquinamento o disastro ambientale. Il secondo comma, invece, prevede un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena se dalla commissione dei fatti di cui al primo comma, deriva un pericolo di inquinamento o disastro ambientale. In tal modo il legislatore ha cercato di introdurre una clausola di equivalenza tra dolo e colpa - pur differenziandone il rigore sanzionatorio- prevedendone la punibilità per i fatti che cagionino il solo pericolo.</p>

	<p>Pertanto, si ritiene che tale reato sia configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto non possono escludersi determinate situazioni anomale/di emergenza che possono portare a deterioramento misurabile dell'acqua o dell'aria, del suolo e del sottosuolo</p>
<p>Circostanze aggravanti Art. 452-octies c.p. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>Si rinvia a quanto indicato nei riquadri precedenti oltre che a quanto indicato al paragrafo 2 del presente Modello.</p>
<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta</p>	<p>Non si ritiene tale reato configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.</p>

<p>radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	
<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. La condotta incriminata è quella evidenziata dalla parte descrittiva della norma. Realizza questo reato, per esempio, la condotta di chi detiene esemplari appartenenti ad una specie animale protetta "fuori dai casi consentiti". La detenzione a fini di test dermatologici o farmacologici e per sperimentazione chimica e/o farmaceutica è soggetta alle specifiche normative che riguardano la materia e che rendono legittima la detenzione. Si tratta di un reato che non appare concretizzabile in concreto, dato che TIMAC AGRO Italia S.p.A. non effettua attività diretta sugli animali.</p>
<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come</p>	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale, punibile d'ufficio. La condotta incriminata è quella evidenziata dalla parte descrittiva della norma. Si tratta di un reato che appare ipotizzabile in situazione di emergenza in relazione ad interventi tecnici e/o ambientali effettuabili da TIMAC AGRO Italia S.p.A. Inoltre, occorre precisare che gli insediamenti industriali non si trovano in siti protetti definiti dalla dir 2009/147/Ce né dalla dir 92/43/CE.</p>

zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Tuttavia entrambi sono nei pressi di zone classificate come tali.

Trattasi in particolare di:

- Posidonieto San Vito di Barletta SIC IT 9120009 (sito d'importanza comunitaria) nei pressi dell'insediamento di Barletta, situato a circa 2 km nel mare (direzione est)
- Morta di Bertónico SIC 2090009 IT nei pressi dell'insediamento di Ripalta Arpina, situato a circa 3 km lungo il fiume Adda, a monte (direzione ovest)
- Adda Morta SIC IT 2090010 nei pressi dell'insediamento di Ripalta Arpina, situato a circa 4 km lungo il fiume Adda, a valle (direzione sud)

Pertanto non si possono del tutto escludere eventuali situazioni anomale/di emergenza che possano far incorrere nella commissione del reato individuato dalla norma in commento.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137, c.2 D.lgs. 152/06)

Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali)

Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000,00 euro a 52.000,00 euro.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa ambientale che prevede l'ottenimento della autorizzazione allo scarico e il rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Si tratta di un reato contravvenzionale, punibile d'ufficio.

Realizza questo reato lo scarico non autorizzato di reflui industriali contenenti sostanze ricomprese nelle tabelle indicate, allegata al D.Lgs. 152/2006.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa ambientale che prevede l'ottenimento della autorizzazione allo scarico e il rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

<ul style="list-style-type: none"> • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art. 137, c.3 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Art. 137, c.5 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 5 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro 	<p>Non si ritiene tale reato configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A., per quanto riguarda le produzioni indicate in tabella 3/A.</p> <p>Non si può invece del tutto escludere l'ipotesi di scarico di sostanze di cui alla Tabella 5, non legate ad attività produttive di routine, ma a situazioni particolari derivanti da disservizi o emergenze.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137, c.11 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel 	<p>Si ritiene astrattamente ipotizzabile tale ipotesi di reato, in particolare nel caso di violazione della normativa ambientale, con realizzazione di scarichi nel suolo non autorizzati.</p>

sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

<ul style="list-style-type: none"> • Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (Art. 137, c.13 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 	<p>L'azienda non possiede navi, effettua solamente la spedizione tramite imbarcazioni per la consegna delle merci principalmente in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente. La responsabilità delle fasi di carico/scarico /trasporto è configurabile esclusivamente in capo al vettore (Incoterms FOB e CFR).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, c.1 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 1 (Lettera a) - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. L'ipotesi di cui alla lettera a) si configura nel caso di svolgimento di un'attività "para-commerciale" di gestione di rifiuti, qualora siano classificabili come "non pericolosi". Mentre, la lettera b) individua una fattispecie complementare a quella appena descritta, ma l'attività di gestione deve investire rifiuti classificati come "pericolosi". Si ritiene tale ipotesi di reato astrattamente configurabile nel caso in cui l'azienda effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti e non provveda ai relativi adempimenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Discarica non autorizzata (Art. 256, c.3 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 3 - Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. Attualmente i rifiuti vengono conferiti a trasportatori e smaltitori autorizzati. Si ritiene tale ipotesi di reato astrattamente configurabile nel caso in cui l'azienda effettui</p>

<p>duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>attività che ricadono nella definizione di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e non provveda ai relativi adempimenti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Miscelazione di rifiuti (Art. 256, c.5 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. La condotta incriminata consiste nella illecita miscelazione di rifiuti, in violazione del divieto posto dall'art. 187 D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Tale reato potrebbe configurarsi nel caso in cui gli operatori compiano operazioni errate di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ovvero diluiscano sostanze pericolose.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256, c.6 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. La norma in esame punisce chi pone in essere un'attività di "deposito temporaneo" di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione.</p> <p>Nessuna delle figure/funzioni di TIMAC AGRO S.p.A. appare interessata alla fattispecie in esame giacché non sono presenti in azienda né sono producibili rifiuti sanitari pericolosi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio.</p> <p>L'ipotesi di reato in esame sarebbe dovuta essere scissa per essere descritta normativamente in due parti, come effettuato per le altre ipotesi previste dal D.Lgs. 12/2011.</p> <p>La prima ipotesi riguarda, infatti, l'omessa bonifica di un sito nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.</p>

euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

La seconda ipotesi, invece, riguarda la carenza "genetica" delle notifiche di "probabile inquinamento" da presentare agli Enti amministrativi preposti alla tutela dell'ambiente (quali Regione, Provincia, Comune, ARPA, ASL).

Tale ipotesi di reato si configura al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC- definite in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito), o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, nel caso in cui non si mettano in opera le misure necessarie di prevenzione, dando immediata comunicazione alle autorità competenti.

Pertanto, si ritiene che tale reato sia configurabile nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A. in quanto non possono escludersi determinate situazioni che possono portare al superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

• **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, c. 4, D.lgs. 152/06)**

Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali)

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice

Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio.

Tuttavia, l'azienda non effettua e non intende al momento effettuare direttamente alcuna attività di trasporto rifiuti.

Pertanto, tale ipotesi criminosa potrebbe configurarsi nel caso in cui l'azienda decidesse di effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti e non provvedesse ai relativi adempimenti, ovvero commettesse errori/ incompletezze/false indicazioni nella documentazione.

<p>penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, c.1 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 	<p>Si tratta di ipotesi reato contravvenzionale punibile d'ufficio. Trattandosi di reati connessi alla gestione dei rifiuti, non può essere esclusa un'eventuale responsabilità da parte delle figure/funzioni di TIMAC AGRO Italia S.p.A., dato che l'azienda produce rifiuti.</p> <p>Va, invece, esclusa con certezza la configurabilità del reato di cui all'art. 260 c.p., in quanto la società non opera con materiale radioattivo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. art. 452-quaterdecies c.p.) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) come in seguito modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260bis c.6, c.7 e c.8 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) Comma 6 - Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 	<p>Si tratta di un reato contravvenzionale punibile d'ufficio. Da un punto di vista tecnico, l'art. 260-bis individua un'ipotesi di reato di falso.</p> <p>La scelta legislativa di inserire questa fattispecie "speciale" rispetto alla disciplina generale dettata dal codice penale, risponde con tutta probabilità ad un intento di sistematizzazione della materia.</p> <p>Attualmente, l'azienda non effettua e non intende effettuare direttamente alcuna attività di trasporto rifiuti.</p>

<p>Comma 7, secondo e terzo periodo - Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Comma 8 (Primo periodo) - Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>	<p>Tuttavia, il reato potrebbe configurarsi in caso di falsa compilazione dei dati relativi a certificati di analisi dei rifiuti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c.5 D.lgs. 152/06) Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali) <p>Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione</p> <p>Comma 5 - Nei casi previsti dal c. 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p>L'azienda opera in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA), il reato può configurarsi per le emissioni in atmosfera presenti in caso di violazione delle prescrizioni o superamento dei valori limite indicati nell'AIA.</p>

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c.1 e c. 2 ; art. 2, c. 1 e c. 2 ; art. 3 bis c. 1; art. 6, c.4 L. 150/92)**

Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali)

art. 1 Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal REG (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.1996, e s.a. e m., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A ...:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del REG (CE) n. 338/97 ...
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ...;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ...;e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), al REG (CE) n. 338/97....., e del REG (CE) n. 939/97 ...;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Tale ipotesi di reato non è prevedibile:
l'azienda non effettua alcuna attività di commercio internazionale né detiene specie animali o vegetali in via di estinzione.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

art. 2 Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal REG (CE) n. 338/97 ..., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C.

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del REG (CE) n. 338/97;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al REG (CE) n. 338/97 e del REG (CE) n. 939/97;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del REG (CE) n. 338/97 ...e del REG (CE) n. 939/97, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), REG (CE) n. 338/97 e del REG (CE) n. 939/97;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da

tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

art. 3 bis Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), REG (CE) n. 338/97 ...in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

art. 6 Comma 4.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11.02.1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

• **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

(art. 3, c.7 (erroneamente indicato nel decreto comma 6) L. 549/93)

Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

L'azienda non produce sostanze lesive dell'ozono, né tali sostanze vengono impiegate in impianti di refrigerazione o condizionamento.

Non si ritiene configurabile tale reato

- **Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e c. 2 e art. 9, c.1 e c.2 D.lgs. 202/2007)**

Articolo introdotto dal D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 all'art. 25undecies (Reati ambientali)

art. 8, c.1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (c.1) e da duecento a trecento quote (c. 2).
art. 9, c.1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al c. 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (c. 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (c. 2).
Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal c. 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

L'azienda non possiede navi, effettua solamente la spedizione tramite imbarcazioni per la consegna delle merci principalmente in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente.
La responsabilità delle fasi di carico /scarico /trasporto è configurabile esclusivamente in capo al vettore (Incoterms FOB e CFR).

<p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

(Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

25undecies

(Reati ambientali)

[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o re-iniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o re-iniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7,

25undecies
(Reati ambientali)
[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121
del 7 luglio 2011].

<p>per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re-iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di re-iniezione.</p> <p>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	
<p>(Scarichi in reti fognarie)</p> <p>1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Scarichi di sostanze pericolose) [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)</p> <p>Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2</p> <p>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</p> <p>Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</p> <p>Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)</p> <p>Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)</p> <p>1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.</p> <p>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:</p> <p>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;</p> <p>b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;</p> <p>c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemila-seicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p> <p>Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Traffico illecito di rifiuti)</p> <p>Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)</p> <p>Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione</p> <p>Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 2</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

25undecies
(Reati ambientali)

[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121
del 7 luglio 2011].

<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 4</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p>Comma 1</p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).</p>	<p style="text-align: center;">25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>

<p>(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.</p>	<p>25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].</p>
<p>(Inquinamento ambientale)</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) [Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68]</p>
<p>(Disastro Ambientale)</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) [Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68]</p>

<p>Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>	
<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) [Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68]</p>
<p>(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) [Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68]</p>
<p>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.'</p>	<p>25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) [Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68]</p>

7.1.1. Reati paesaggistici ex artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies

La Legge n. 22/2022 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 i nuovi artt. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, e 25-duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Ai fini del Modello, tenuto conto delle peculiarità, delle caratteristiche e del business della Società, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.). Il reato punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chi destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.). Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 del codice penale (devastazione, saccheggio o strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Con riguardo alle suddette fattispecie, è da ritenersi parimenti applicabile il sistema di regole e principi di condotta implementato in materia ambientale e di seguito descritto.

Pertanto, ogni riferimento a comportamenti, principi generali di condotta, regole specifiche nonché compiti dell'Organismo di Vigilanza è da intendersi applicabile, da un lato, alle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e, dall'altro, ai reati ex artt. 518-duodecies e 518-terdecies, rispettivamente previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Processo di gestione dei rischi ambientali

Il sistema di regole e norme in materia ambientale è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 13.3 e 13.4. sulla base sia della normativa vigente sia delle norme/linee guida, sia delle procedure interne a riguardo stabilite.

La principale norma vigente in tema ambientale, cui sono riferiti i reati, è la seguente:

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

La Società ha inoltre deciso di aderire volontariamente alla norma di riferimento internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale per consentire all'organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Tale norma è la seguente

- UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso.

A seguito delle analisi e valutazioni condotte in materia ambientale, anche al fine del rispetto della normativa vigente e delle disposizioni necessarie per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, si può concludere che si tratta di rischi che, per la loro natura, presentano caratteristiche pervasive di numerosi ambiti ed attività aziendali. Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, i relativi sistemi di abbattimento e le attività che comportano produzione di rifiuti.

Devono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia ambientale tutti i Dipendenti, Collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e i divieti definiti nel suddetto sistema.

Le prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative e nelle linee guida sono dettagliate all'interno della documentazione del sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001, adottato dalla Società fin dall'anno 2005, e mantenuto attivo, con certificazione di sistema rilasciata da ente accreditato esterno.

Tali prescrizioni sono da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello.

Il sistema di gestione ambientale è stato delineato e progettato per la conduzione delle seguenti fasi e attività specifiche:

- definizione della politica ambientale dell'organizzazione;
- identificazione degli aspetti ambientali che la Società può tenere sotto controllo e sui quali può esercitare un'influenza e valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;
- identificazione delle prescrizioni legali applicabili ai propri aspetti ambientali e valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni;
- definizione di programmi di gestione ambientale per il raggiungimento di obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni in tema ambientale;
- individuazione delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche, le infrastrutture organizzative le tecnologie e le risorse finanziarie e definizione di ruoli per la gestione ambientale;
- individuazione delle modalità per assicurare che tutti coloro che eseguono compiti che possono influire sulle prestazioni ambientali o sulla capacità di adempiere agli obblighi di conformità legislativa, abbiano acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza;
- definizione delle misure di contenimento / gestione e pianificazione delle operazioni associate agli aspetti ambientali significativi;
- attività di sorveglianza, misurazione e verifica di adeguatezza (comprese verifiche ispettive interne e verifiche ispettive esterne a cura di enti terzi accreditati);
- riesame periodico del sistema.

Si precisa che facendo salva l'autonomia delle unità produttive in materia ambientale, le regole di condotta generali, nonché i principi di controllo e prescrizioni specifiche sotto indicate, devono essere applicate garantendo l'armonizzazione e la coerenza delle politiche rispetto alle linee guida fornite dalla funzione Qualità Sicurezza e Ambiente.

7.3 Principi generali di condotta

La presente sezione contiene i Principi di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguiti dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 7.1.

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia ambientale elencate nel paragrafo 7.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello e nel sistema di gestione ambientale;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nei paragrafi 7.3 e 7.4 nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e la formazione interna in tema ambientale relativamente ai possibili impatti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, relativamente alla struttura e al regolamento aziendale in materia ambientale, alle procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente impianti, macchinari, apparecchiature, utensili, materiali, sostanze e preparati, mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione ambientale violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo d'impatto ambientale potenziale o reale;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione ambientale qualsiasi nuova attività per la verifica degli eventuali adempimenti connessi;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla funzione Qualità, Sicurezza e Ambiente.

7.4 Le regole specifiche applicabili alla gestione degli aspetti ambientali

Viene assicurata l'esistenza e la diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alla gestione ambientale, in particolare:

- individuazione dei responsabili da parte del Consiglio di Amministrazione nella sede e nelle "unità produttive" e, ove necessario, dei delegati, con formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- esistenza di un organigramma che, in materia ambientale, illustri graficamente i soggetti delegati alla tutela dell'ambiente.

Viene assicurata l'esistenza di politica, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo ambientale, in particolare:

- esistenza di una Dichiarazione di politica in materia ambientale che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali e un impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Il documento di Gruppo è emanato dall'Amministratore Delegato di TIMAC AGRO Italia S.p.A. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto individuato come gestore dell'impianto, il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati.

Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto (e subappalto), d'opera o somministrazione, la politica ambientale è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

- esistenza di documentazione specifica (Studio territoriale ambientale; QUADRO DESCRITTIVO E AMBIENTALE in AIA; Piano di identificazione e valutazione degli aspetti significativi), con descrizione degli aspetti ambientali significativi per TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
- esistenza e adeguata diffusione di procedure che regolano gli aspetti correlati ai reati configurabili per la Società in materia ambientale:
 - una procedura che descrive le modalità per l'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente per l'implementazione delle necessarie misure di controllo
 - esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza in riferimento alle possibili emergenze e in conformità con i requisiti specificati nel D. Lgs. n. 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
 - esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia ambientale;
 - esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da assicurare in tema ambientale;
- periodica verifica di conformità legislativa per mantenere aggiornato il quadro di riferimento sullo stato di adeguamento ai requisiti normativi;
- all'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.

In particolare sono elencati in allegato gli specifici protocolli principali (procedure, istruzioni, documenti vari) , diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, in riferimento ai diversi reati ritenuti configurabili.

Viene assicurata l'esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo di gestione degli aspetti ambientali e la tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

Vengono assicurate le attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:

1. Sistema di rilevazione delle non conformità con specifica procedura, nella quale sono definiti i requisiti per:
 - identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
 - esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
 - valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
 - registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese;
 - riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive intraprese.

2. Complesso di attività finalizzate a sorvegliare e misurare regolarmente le principali caratteristiche delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale significativo, comprendente la documentazione sulle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati tenendo in considerazione l'importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati degli audit precedenti. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente, dal sistema di gestione ambientale e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:
 - redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura della funzione Qualità Sicurezza e Ambiente;

- redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza ecc. esistenti in materia ambientale), di sopralluoghi (ad es. controllo dei sistemi di abbattimento, dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. Le risultanze delle verifiche e degli audit sono comunicati alle seguenti figure:
 - funzione Qualità Sicurezza e Ambiente;
 - funzione verificata
 - direzione
 - OdV.

Deve essere assicurata la tracciabilità e la verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, devono essere adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia ambientale devono essere adeguatamente verbalizzate;

A tal fine è stata predisposta ed approvata una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicura:

- l'individuazione dei documenti;
- la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
- l'individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l'archiviazione della documentazione;
- il periodico riesame, la modifica o integrazione;
- la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
- la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
- l'archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

Vengono determinate prescrizioni specifiche in materia ambientale connesse alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione, o per la fornitura di servizi di trasporto.

Tali prescrizioni possono essere come di seguito declinate nello specifico:

- a. individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello, come specificati nei paragrafi 6.4, 8.4.1 e 8.4.2
- b. verifica dell'idoneità tecnico professionale

Il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

- c. Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- d. Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
 - l'Ufficio Operazioni effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia ambientale;
 - tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di deleghe e poteri di firma della Società.
- e. Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto d. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- f. Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sulle modalità operative da osservare in tema di tutela dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento
- g. Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

7.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e delle normative speciali in materia ambientale;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute:
 - con riferimento ai lavoratori dipendenti e, nel caso, dare notizia di violazione del Modello alla funzione competente (ove esistente, funzione Risorse Umane) per la procedura di accertamento circa i presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti della Società;
 - con riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, ecc.) e, nel caso, provvedendo, tramite le funzioni competenti, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela dell'ambiente al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità la sistema di gestione ambientale adottato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e ad altre normative speciali, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

8. La corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 del codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con la disposizione di cui all’art. 2635 c.c., in seguito ulteriormente modificata dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Inoltre, il medesimo D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha inserito altresì nel catalogo dei reati presupposto il reato di “*istigazione alla corruzione tra privati*” (art. 2635-bis, c.c.). Di seguito le vigenti disposizioni.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Soggetti attivi del reato di corruzione tra privati (nella posizione di “corrotti”) sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati. La condotta tipica consiste nel compimento o nell’omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità, anche per interposta persona, a favore proprio o di altri. Nel caso in cui le condotte siano tenute da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Va, tuttavia, precisato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/01 solo la violazione del terzo comma dell’art. 2635 c.c., che punisce “*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti*” ai soggetti indicati nel primo comma e secondo comma dell’articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all’ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell’art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un’altra società.

Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del “corrotto” e non quello del “corrotto”.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, a meno che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi,

Si riportano nel seguito alcuni esempi di corruzione tra privati ipotizzabili:

- il dirigente di una società stipula un contratto d’acquisto di beni o servizi con un’altra società in seguito alla promessa di denaro da parte degli amministratori di quest’ultima;
- un top manager di una banca chiede un compenso in denaro per dare il proprio parere positivo ad una fusione non proprio vantaggiosa per la banca;
- un debitore corrompe l’amministratore di una società per indurlo a non riscuotere o a riscuotere in ritardo un credito esigibile.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) - La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La disposizione pertanto punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo.

Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione alla corruzione tra privati assumere rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

8.1 Attività sensibili

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati sono ritenute le seguenti

- approvvigionamento di beni o servizi (negoiazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini di pagamento - e relative penali, scontistica, ecc., nei casi in cui la Società sia nella posizione attiva);
- gestione dei rapporti con la società di revisione, con eventuali certificatori e/o con i sindaci e assegnazione incarichi di consulenza;
- gestione dei flussi finanziari (gestione di pagamenti e incassi);
- gestione, anche indirettamente, delle assunzioni;
- gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- selezione di fornitori di beni e servizi;
- gestione della fatturazione attiva e/o passiva.

L'OdV ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazione delle Attività sensibili affinché provveda ad adeguare conseguentemente il Modello.

8.2 Principi Generali di Condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare è **vietato** ai Destinatari:

- j) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi con terzi privati;
- k) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- l) effettuare o promettere, in favore di terzi privati italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da indurli ad assicurare indebiti vantaggi;

- m) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- n) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con terzi privati per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di agenzia, distribuzione, consulenza o di collaborazione);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con terzi privati devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con gli stessi;
- tutti i dipendenti TIMAC AGRO Italia S.p.A. e i collaboratori a progetto ed i lavoratori interinali coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., con terzi privati devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del terzo privato), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i terzi privati. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con un privato;
- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni dovranno prendere visione del Modello ed impegnarsi secondo le previsioni stabilite in specifiche clausole che prevedono la risoluzione del contratto stipulato tra gli stessi e la Società;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, nonché gli incarichi con distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni devono essere approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;

- l'attività prestata dai Fornitori di servizi, dagli Appaltatori, dai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori di servizi, agli Appaltatori, ai distributori, Consulenti e/o collaboratori esterni deve avvenire sulla base di adeguata documentazione di supporto che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

8.3 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 8.1 si rinvia alle norme procedurali e comportamentali espressamente previste nel presente Modello.

8.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente le segnalazioni pervenute con predisposizione di eventuali attività di controllo relative;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate:
 - da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, agenti, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

9. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

9.1 Il reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

È stato, infatti, inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "*Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato*" e "*Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato*".

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/01:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote*².

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote*³.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Con riferimento al primo comma, l'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono i) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato*; ii) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie*; iii) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*; iv) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti*".

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D. Lgs. 286/1998 stabilisce:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello

Stato o dirette al compimento di altri atti di-retti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1-ter, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998 stabilisce inoltre che:

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-quater, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

9.2 I reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01)

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il testo dall'art. 603-bis c.p. relativo al reato di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", già introdotto nel nostro ordinamento giuridico – seppur con un'estensione applicativa più ridotta – dal Decreto Legge 138/2011, convertito con modifiche con Legge 148/2011.

Si riporta, nel seguito, il reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Il reato in esame prevede, nello specifico, due differenti condotte:

1. la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi *“in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno”* del lavoratore;
2. la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque *“utilizza, assume o impiega”* lavoratori, anche laddove tale *“utilizzo, assunzione o impiego”* avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di *“sfruttamento”* del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

La formulazione di tale ultima fattispecie sembra comprendere non solo le ipotesi di assunzione diretta di dipendenti (tale conclusione trova conferma nell'utilizzo dell'inciso *“assume”*), ma, in considerazione dei termini *“utilizza”* e *“impiega”*, anche situazioni che non abbiano quale presupposto l'assunzione del dipendente (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di contratti di appalto).

Sembrano valere al riguardo le medesime argomentazioni esposte per il reato di *“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*. Non manca, infatti, chi abbia già osservato che i due reati di *“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* e di *“impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* possano coesistere. Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di *“sfruttamento”* e di approfittamento dello *“stato di bisogno”* del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603-bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento. In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;
- la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Appare evidente come, mentre per le prime due condizioni sia richiesta una reiterazione del comportamento di sfruttamento (non essendo, ad esempio, sufficiente la violazione una tantum della normativa sull'orario di lavoro) per la terza e la quarta condizione, invece, anche una singola violazione sembra poter configurare il rischio di sfruttamento.

L'accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l'approfittamento, da parte dell'autore del reato, dello *“stato di bisogno”* dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in una situazione di assoluta indigenza, si trovi in condizioni di estrema criticità, tali da non potergli consentire di provvedere alle più elementari esigenze di vita, oppure tali da pregiudicare il mantenimento della propria situazione patrimoniale.

Da ultimo, va comunque sottolineato che la natura dolosa del reato comporta che le condotte descritte rilevino solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

9.3 Attività sensibili

Le attività considerate più specificatamente a rischio in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono ritenute le seguenti:

- selezione e assunzione del personale della Società;
- gestione del personale della Società.

9.4 Principi Generali di Condotta

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e/o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- rispettare il Codice Etico;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

9.5 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 9.3 si rinvia alle norme procedurali e comportamentali espressamente previste nel presente Modello.

9.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- effettuazione di controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate dalla Società.

10 Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, e successive modifiche – da ultimo mediante l'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 - ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Si precisa che ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come “reato transnazionale”, anche ai sensi del novellato art. 61-bis c.p., è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita sia commessa:
 - in più di uno Stato; ovvero
 - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - in un Stato ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 ter: “*Delitti di criminalità organizzata*”.

Tra le fattispecie di reato previste dalle normative richiamate merita un maggiore approfondimento l'associazione per delinquere a carattere nazionale e transnazionale.

Infatti, si ritiene che gli altri reati previsti dalle suddette normative non siano applicabili alla realtà della Società.

L'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale “reato scopo” di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell'associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- a) vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
- c) indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;
- d) esistenza dell'*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa ex art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che “criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (...) con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale; nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati¹²”

Va, inoltre, rilevato un recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha identificato un “vizio di fondo” nel fatto di valorizzare ai fini della responsabilità amministrativa fattispecie di reato “*del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee (...) a fondarne la stessa imputazione di responsabilità*”. Osserva la Corte, infatti, che non è possibile contestare reati non previsti dal D. Lgs. 231/2001 quali “*delitti-scopo del reato associativo (...) poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. – essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto (...) – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività (...) in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione*”¹³.

10.1 Principi Generali di Condotta

Alla luce di quanto precede, sono da ritenersi qui richiamati tutti i Principi Generali di Condotta per come esplicitati nei precedenti paragrafi e relativi ai singoli reati presupposto.

Inoltre, in Società sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell'eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

¹² Cassazione penale, sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635 in Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.). In senso conforme si veda: Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67 in Cass. pen. 1998, 803 (s.m.); Studium Juris 1997, 847; Cassazione penale, sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063 in Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.); Cassazione penale, sez. I, 08 luglio 1991 in Cass. pen. 1992, 3027, Giust. pen. 1992, II, 38 (s.m.), Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44); Cassazione penale, sez. I, 11 ottobre 1991, in Cass. pen. 1994, 296 (s.m.).

¹³ Corte di Cassazione, sentenza n. 2024 del 24.01.2014.

Tuttavia, la Società ha previsto principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere.

11 Reati di razzismo e xenofobia

La legge Europea 2017 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea nel disciplinare la lotta "contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale", ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies con il seguente testo:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"

Con riferimento al primo comma dell'articolo in commento, si segnala che l'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 ivi richiamato.

Pertanto, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del medesimo D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di: "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (art. 604-bis c.p.). Si riporta di seguito il testo:

- art 604-bis c.p. (in sostituzione dell'art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Per correttamente inquadrare la fattispecie in oggetto, occorre preliminarmente analizzare il comma 2 dell'art. 604-bis c.p., a mente del quale è punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Ciò posto, al comma 3-dell'art. 604-bis il Legislatore prevede un regime sanzionatorio peggiorativo in relazione alle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, estrinsecate in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e che si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Lo scopo della norma recepita dal testo dell'art. 25-terdecies del Decreto, è quindi quello di sanzionare condotte dirette alla diffusione, con l'adesione di un pubblico il più possibile vasto, di comportamenti discriminatori o violenti fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come inquadrati dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Quanto, poi, ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 25-terdecies, il Legislatore ha inteso così introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate al primo comma prevedendo l'applicazione:

- delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo di almeno un anno qualora sia comminata una condanna ai sensi del primo comma della norma in commento;
- della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per l'Ente che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al primo comma.

11.1 Principi Generali di condotta

Alla luce di quanto precede, sono da ritenersi qui richiamati tutti i Principi Generali di Condotta per come esplicitati nei precedenti paragrafi e relativi ai singoli reati presupposto.

In particolare, il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dagli Amministratori, dai dirigenti e dai loro dipendenti in linea gerarchica e, in generale, da tutti coloro che svolgono un'Attività sensibile.

I Principi Generali di condotta qui descritti devono intendersi quale integrazione e precisazione delle previsioni del Codice Etico per quanto applicabili.

I Soggetti sopra menzionati hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico per quanto applicabili e le regole previste dal Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- (i) utilizzare i locali aziendali per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti disposizioni;
- (ii) finanziare in qualunque modo eventi e/o manifestazioni finalizzati al perseguimento degli scopi sanzionati dal Legislatore con le precedenti disposizioni.

11.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dal Collegio Sindacale o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

- effettuazione di controlli formali e sostanziali sugli eventi e/o manifestazioni organizzati dalla Società.

12. Reati tributari

12.1 Reati tributari

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto riferibili a TIMAC AGRO Italia S.p.A., avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte. Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:
 - operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
 - operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto riferibili a TIMAC AGRO Italia S.p.A., compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti da parte di TIMAC AGRO Italia S.p.A. per operazioni inesistenti. Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono *"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi"* (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'Autorità competente.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ovvero, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha ampliato il catalogo dei reati tributari la cui commissione può determinare una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare, la novella legislativa ha introdotto nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto le seguenti ipotesi criminose:

- delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000).

Ai fini dell'integrazione delle fattispecie tributarie appena richiamate, diversamente da quelle già presenti, è necessario sussistano alcuni requisiti, stabili dal comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto. In particolare, tali ipotesi di reato rilevano ai fini della responsabilità degli enti soltanto nel caso in cui vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Dalla valutazione dell'attuale assetto fiscale di TIMAC AGRO Italia non si ritiene che tali fattispecie assumano rilevanza ai fini del Modello, in quanto non astrattamente configurabili – tenuto conto dell'attuale volume di affari dichiarato e considerate le singole operazioni rilevanti ai fini IVA tanto del ciclo attivo quanto del ciclo passivo di possibile interesse – nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

12.2 Attività sensibili

Le Attività sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del decreto sono emersi dall'analisi dei rischi. Con riferimento specifico ai reati tributari, ai fini della presente Parte Speciale, le aree potenzialmente a rischio sono riconducibile alle seguenti Attività Sensibili:

- Predisposizione del bilancio;
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRES e IVA;

- Verifica del calcolo delle imposte;
- Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRES e IVA;
- Calendarizzazione delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRES ed IVA;
- Presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Archiviazione delle ricevute di consegna;
- Controllo sullo stato dei pagamenti delle imposte;
- Formazione sugli aspetti fiscali;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
- Gestione dell'anagrafica dei clienti;
- Gestione dell'anagrafica dei fornitori;
- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione dello scadenziario dei pagamenti;
- Gestione della fatturazione passiva e dei pagamenti effettuati verso i fornitori;
- Gestione delle note di accredito e/o di addebito;
- Gestione dei sistemi contabili;
- Archiviazione della documentazione;
- Gestione delle operazioni straordinarie e delle transazioni fiscali.

12.3 Principi di condotta generali

La presente sezione illustra le Regole di condotta generali che, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di cui al paragrafo 12.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati tributari ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- ispirarsi a criteri di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (nazionali o estere);
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti/ distributori, anche stranieri;
- svolgere tutti i controlli e le attività previste dalle procedure aziendali ai fini della selezione, identificazione e verifica dell'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner con cui la Società si interfaccia. Ai fini del pagamento, occorre verificare che vi sia coincidenza tra il fornitore a cui è intestato l'ordine, il soggetto che emette la fattura e a cui è versato il relativo pagamento, nonché acquisire e conservare adeguata documentazione di supporto alla prestazione resa dal fornitore;
- definire per iscritto, nell'ambito dei contratti tra la Società e i soggetti terzi, tutte le condizioni e termini, nonché inserita apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico. In particolare, non è consentito accettare beni e/o servizi e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto adeguatamente autorizzato;

- segnalare ai Responsabili e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di evasione fiscale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

Si rinvia, altresì, in quanto applicabili, alle regole di comportamento identificate ai fini della prevenzione di condotte che possano configurare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 (cfr., rispettivamente, par. 2.3 e 3.3 della presente Parte Speciale).

12.4 Principi procedurali specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 12.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ le modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività Sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

12.4.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, predisposizione, sottoscrizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRES e IVA

Le Attività sensibili in esame rientrano nell'ambito dei più generali adempimenti fiscali dalla cui violazione potrebbe sorgere una responsabilità a carico dell'ente. In particolare, il momento consumativo dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documento per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale. Tale adempimento è preceduto da altre attività, prodromiche e funzionali allo stesso. Le principali fasi lungo le quali si articola l'Attività sensibile in esame, pertanto, possono essere di seguito sintetizzate:

- a) tenuta della contabilità e redazione del bilancio di esercizio: la preparazione e approvazione del bilancio sono attività internalizzate funzionali al calcolo delle imposte dovute per l'anno fiscale di riferimento;
- b) formazione sugli aspetti fiscali da parte delle Funzioni aziendali coinvolte;
- c) predisposizione delle dichiarazioni fiscali: la Società predispone internamente le dichiarazioni fiscali e si avvale del supporto di consulenti esterni per l'elaborazione e/o il controllo di alcune poste; inoltre, le dichiarazioni fiscali sono sottoposte a revisione contabile;
- d) sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati a mezzo di delega e/o procura. Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale provvede all'apposizione del visto di conformità ex D.Lgs. n. 241/1997 in caso di compensazione di crediti relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette;

- e) calendarizzazione delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte IRES ed IVA: la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione si avvale di uno scadenziario fiscale elettronico;
- f) presentazione delle dichiarazioni fiscali: la presentazione delle dichiarazioni fiscali è telematica e avviene tramite intermediario abilitato;
- g) archiviazione delle ricevute di consegna: le ricevute di consegna sono archiviate sia dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione sia dall'intermediario abilitato alla presentazione.

Nell'ambito di tale attività potrebbero astrattamente essere commessi il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ad esempio qualora siano indicati, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte; ovvero il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, ad esempio qualora siano indicati, nella dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, sulla base di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero essendosi avvalsi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere dette imposte.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 12.4.1

Si ritengono applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- esistenza di processi di autorizzazione tracciabili per l'effettuazione di transazioni da parte di TIMAC AGRO Italia S.p.A., tali da garantire altresì l'individuazione della motivazione economica sottostante la transazione stessa;
- esistenza di processi di conservazione e archiviazione della documentazione a supporto delle transazioni effettuate da TIMAC AGRO Italia S.p.A.;
- tracciabilità dei singoli passaggi e garanzia di identificazione delle Funzioni che alimentano il sistema utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni;
- tracciabilità delle informazioni contabili e fiscali trasmesse da ciascun responsabile coinvolto nel processo di formazione dei documenti contabili e fiscali;
- esistenza di processi di conservazione e archiviazione della documentazione a supporto delle registrazioni contabili;
- segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. In particolare:
 - le dichiarazioni fiscali sono redatte dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione con il supporto dei consulenti esterni, controllate dalla Società di revisione e sottoscritte dall'Amministratore Delegato o dal procuratore;
- esistenza di un sistema di controllo sull'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario abilitato e sulla conservazione e archiviazione delle ricevute di consegna.

12.4.2 Gestione dei rapporti infragruppo

L'Attività Sensibile in esame si riferisce sia alle vendite che agli acquisti diretti effettuate da TIMAC AGRO Italia S.p.A. alle/dalle società del Gruppo.

I rapporti infragruppo sono regolati dal Master File, elaborato dalla Società controllante. Al riguardo, TIMAC AGRO Italia S.p.A. adotta le strategie e si conforma alle decisioni della Società controllante (a titolo esemplificativo, individuazione dei criteri di scelta del metodo di calcolo del transfer price e qualificazione dell'attività).

I rapporti commerciali tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. e le società del Gruppo sono, inoltre, regolati da ordini formalizzati (nell'ambito di un sistema articolato di transfer-pricing). In particolare in tali accordi commerciali sono definiti l'oggetto dell'accordo e i prezzi di vendita.

Nell'ambito di tale attività potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** qualora, ad esempio, il prezzo stabilito non rispetti i criteri di scelta definiti dalla normativa applicabile e dalle linee guida di settore e comporti l'indicazione nella dichiarazione sul valore aggiunto di elementi passivi fittizi, al fine di evadere detta imposta; ovvero di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** qualora, ad esempio, l'operazione tra TIMAC AGRO Italia S.p.A. e un'altra società del Gruppo sia stata simulata e sia stata emessa una fattura da parte di TIMAC AGRO Italia S.p.A. riferita, pertanto, ad un'operazione mai realizzata, indicando, nella dichiarazione sul valore aggiunto, elementi attivi fittizi; ovvero di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** qualora, ad esempio, TIMAC AGRO Italia S.p.A. alieni ad altra società del Gruppo propri beni al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative.

Principi di controllo applicabili alla Attività Sensibile di cui al paragrafo 12.4.2

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 3.4.6 e relativi a tale Attività sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- esistenza e tracciabilità delle motivazioni alla base della scelta del criterio di transfer price applicato alle operazioni infragruppo e della qualificazione delle operazioni stesse, anche nell'ambito dei singoli contratti stipulati;
- in generale al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Funzione Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione trasmessa dal Gruppo al fine di ricostruire i criteri applicabili alle operazioni infragruppo e dei contratti infragruppo in essere.

12.4.3 Selezione e qualificazione fornitori/consulenti

L'Attività Sensibile riguarda le attività prodromiche all'acquisto da parte della Società di beni e/o servizi offerti dai fornitori e/o consulenti.

La selezione e la qualificazione dei fornitori e dei consulenti segue un processo consolidato, che si differenzia sulla base dell'esistenza di una pregressa qualifica della controparte contrattuale da parte della Funzione Acquisti.

Se la controparte identificata è un fornitore storico (con cui TIMAC AGRO Italia S.p.A. ha intrattenuto una relazione commerciale superiore a 2 anni), è inclusa nell'elenco dei "Fornitori qualificati". Tale elenco viene caricato nell'Intranet locale e viene costantemente aggiornato.

Se la controparte è un nuovo fornitore o consulente, la Funzione Acquisti deve procedere a richiedere e valutare più offerte e determinare quale sia la più conveniente / adeguata. Nel dettaglio, il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione diretta della controparte;
- b) valutazione del prodotto o del servizio;
- c) accertamento dell'esistenza delle eventuali certificazioni rilasciate da terzi;
- d) altre valutazioni.

Nell'ambito di tale attività potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** o di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** qualora, ad esempio, TIMAC AGRO Italia S.p.A. effettui un acquisto da un fornitore non qualificato, senza aver prima effettuato o aver effettuato in modo carente l'attività di *due diligence* sulla nuova controparte, e risulti che il nuovo fornitore non possiede i requisiti necessari ad erogare la prestazione di beni e/o servizi richiesta e, di conseguenza, venga registrata una fattura per un'operazione oggettivamente inesistente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

12.4.4 Gestione dei sistemi contabili

Nell'Attività sensibile in esame rientrano molteplici attività strumentali dalla cui violazione potrebbe sorgere una responsabilità a carico dell'ente. Preliminarmente, si osserva che la Società si avvale di software gestionali e di sistemi informative e/o applicativi di supporto per la gestione, elaborazione e archiviazione di dati, informazioni e documentazione fiscalmente rilevanti. L'accesso ai sistemi gestionali è sottoposto a livelli autorizzativi, tracciati attraverso una matrice.

Le principali attività strumentali che caratterizzano l'Attività sensibile in esame, pertanto, possono essere di seguito sintetizzate:

- a) gestione dell'anagrafica clienti e dell'anagrafica fornitori;
- b) gestione della fatturazione attiva e passiva e delle note di accredito e di addebito;
- c) archiviazione della documentazione.

Nell'ambito di tale attività potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** e di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** qualora, ad esempio, TIMAC AGRO Italia S.p.A. ponga in essere operazioni inesistenti, tali da consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, celate grazie all'omissione o all'errato inserimento dei dati della reale controparte contrattuale, in modo da rendere impossibile il controllo sulla correttezza dei dati riportati nella fattura o negli altri documenti emessi o ricevuti; ovvero di **occultamento o distruzione di documenti contabili** qualora, ad esempio, TIMAC AGRO Italia S.p.A. non conservi correttamente o distrugga i documenti sottostanti ai rapporti contrattuali (es. fatture, contratti e/o ordini).

Principi di controllo applicabili alle Attività Sensibili di cui ai paragrafi 12.4.3 e 12.4.4

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 e relativi a tale Attività Sensibile siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione. In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- esistenza di un sistema di segregazione delle funzioni, anche attraverso la creazione e l'aggiornamento nel tempo di una matrice che descriva i livelli di autorizzazione all'accesso, alla consultazione, all'inserimento e alla modifica dei dati nel sistema;
- esistenza e tracciabilità dei controlli effettuati a più livelli in relazione alla correttezza e rispondenza dei dati riportati a sistema e delle registrazioni contabili;
- esistenza e tracciabilità delle attività strumentali, in particolar modo del processo di modifica dei dati all'interno del sistema prima e dopo la generazione e/o registrazione dei relativi documenti contabili, tale da garantire l'individuazione dei responsabili e l'entità delle modifiche apportate;
- al fine di consentire la ricostruzione dei rapporti sottostanti ad ogni operazione finanziaria posta in essere dalla Società, la Funzione Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione sottostante ad ogni rapporto contrattuale.

12.4.5 Gestione dei flussi finanziari

L'Attività riguarda la gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti e alla gestione degli incassi da clienti, ivi comprese la gestione delle note di accredito e di addebito.

Rientrano nella presente Attività anche il pagamento degli F24 predisposti nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

Nell'ambito di tale Attività potrebbero astrattamente essere commessi i reati di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** o di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, qualora, a titolo esemplificativo, TIMAC AGRO Italia S.p.A. utilizzi impropriamente le proprie risorse finanziarie emettendo un ordine di pagamento non supportato da fattura, al fine di evadere o consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Principi di controllo applicabili all'Attività Sensibile di cui al paragrafo 12.4.5

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nel paragrafo 2.4.4 e 3.4.5 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

12.4.6 Gestione delle operazioni straordinarie e delle transazioni fiscali

L'Attività sensibile riguarda:

- a) **la gestione delle operazioni straordinarie:** avviene con il supporto del consulente esterno e della Società di revisione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di straordinaria amministrazione e ha facoltà di investire gli amministratori delegati di poteri inerenti la gestione dell'Attività sensibile in esame con propria delibera;
- b) **la gestione delle transazioni fiscali:** la procedura di transazione fiscale può essere gestita esclusivamente da soggetti dotati dei relativi poteri o a ciò delegati.

Nell'ambito di tale Attività potrebbe astrattamente essere commesso il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, qualora, a titolo esemplificativo, TIMAC AGRO Italia S.p.A. alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; ovvero indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore alle soglie di punibilità, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Principi di controllo applicabili all'Attività Sensibile di cui al paragrafo 12.4.6

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 1.5.4 e 12.4.1 siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- esistenza di poteri e deleghe chiare e contenute per iscritto relativamente alla gestione delle operazioni straordinarie e dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e i suoi funzionari. Soltanto i soggetti dotati di poteri e/o delegati possono svolgere attività nell'ambito dei processi in esame;
- esistenza di disposizioni organizzative interne o di un protocollo o una procedura sulla gestione delle transazioni fiscali, in modo tale da individuare ruoli e responsabilità in relazione al processo. Particolare attenzione deve essere posta alle comunicazioni intercorrenti tra l'Autorità competente e la Funzione preposta e tra quest'ultima e gli organi preposti alla vigilanza, al fine di garantire il monitoraggio – anche parte dell'Organismo di Vigilanza – sulla corretta esecuzione degli adempimenti richiesti.

12.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitorare sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico, con particolare riferimento:
 - ai Fornitori di beni e servizi;
 - alle altre società del Gruppo con le quali TIMAC AGRO Italia S.p.A. intrattiene rapporti di natura commerciale.
- alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, distributori e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

13. Reati di contrabbando

13.1 Fattispecie di reato di contrabbando

Tra i reati di contrabbando previsti dal Testo Unico Doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto, si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da TIMAC AGRO Italia S.p.A.:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia: (i) introduca merci all'interno dei confini territoriali nazionali evadendo i diritti di confine dovuti; (ii) scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; (iii) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; (iv) asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; (v) porti fuori dal territorio doganale, nelle condizioni previste dai precedenti punti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; (vi) detenga merci estere in una zona di vigilanza terrestre¹⁴ senza dimostrare la legittima provenienza delle stesse, o qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano ritenute inattendibili.
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** – Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) introduzione attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza di merci estere senza presentarle per l'appuramento ad una delle dogane nazionali più vicine al confine; (ii) trasporto di merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono presenti dogane, rasentando le sponde nazionali opposte a quelle estere, gettando l'ancora o stando alla cappa ovvero comunque mettendosi in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, senza preventiva autorizzazione della dogana territorialmente competente; (iii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Contrariamente alla terza ipotesi, che può essere commessa da chiunque, in relazione alle ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave¹⁵. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di TIMAC AGRO Italia potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) trasporto di merci estere con navi, senza il permesso della dogana, rasentando il lido del mare o gettando l'ancora o stando alla cappa in prossimità del lido stesso; (ii) trasporto di merci estere, approdando in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarcando o trasbordando le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla legge; (iii) trasporto senza manifesto di merci

¹⁴ La definizione di "zona di vigilanza terrestre" è contenuta nell'art. 23 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ai sensi del quale "Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. [...]".

¹⁵ Art. 103, comma 2, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 "Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti conduttori di navi. [...]".

estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; (iv) al momento della partenza della nave, assenza a bordo delle merci estere o delle merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (v) trasporto di merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; (vi) imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate; (vii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di TIMAC AGRO Italia potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) trasporto di merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; (ii) al momento della partenza dell'aeromobile, assenza a bordo delle merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (iii) asporto di merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omissione della denuncia, entro il più breve termine, dell'atterraggio alle Autorità competenti; (v) lancio da un aeromobile in volo nel territorio doganale di merci estere, ovvero occultamento nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il comandante di aeromobile. Tuttavia, un dipendente o un responsabile di TIMAC AGRO Italia potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** – Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia costituisca depositi di merci soggette al pagamento di diritti di confine nei territori extra doganali¹⁶, senza preventiva autorizzazione, o li costituisca di dimensioni maggiori rispetto a quella consentita.
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia detenga merci allo stato estero importate in franchigia o comunque in riduzione dei diritti di confine e ne dia una destinazione o ne attribuisca un uso diverso da quello autorizzato.
- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** – Tale ipotesi di reato sanziona la condotta del concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei

¹⁶ Per territori extra doganali si intendono i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, la cui disciplina è contenuta negli artt. 132 e 254 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

registri di deposito. In questo caso, il dipendente, il responsabile o il delegato di TIMAC AGRO Italia potrà rispondere di tale reato nel caso in cui concorra nella condotta dell'agente qualificato.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** – Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.¹⁷
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia usi mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali, allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usi altri mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali.
- **Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)** - Tale ipotesi di reato, posta a chiusura delle precedenti, può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato di TIMAC AGRO Italia sottragga in ogni caso merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

13.2 Attività sensibili

Le attività sensibili con riferimento ai reati di contrabbando individuate dall'analisi dei rischi possono essere di seguito riassunte:

- Organizzazione della movimentazione delle merci soggette a diritti di confine in quanto in ingresso nel territorio dell'Unione europea o ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta;
- Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Gestione del processo di selezione e dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali;
- Predisposizione, sottoscrizione e consegna delle dichiarazioni doganali.

¹⁷ L'art. 222 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 fornisce una definizione delle operazioni di:

a) "cabotaggio", consistente nella "spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato";

b) "circolazione", consistente nella "spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extra doganale, ovvero attraversando le acque estere, quelle nazionali del lago di Lugano poste e fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2".

L'OdV ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni delle suddette aree di attività a rischio affinché provveda ad adeguare conseguentemente il Modello.

13.3 Principi Generali di Condotta

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti al paragrafo 13.1 nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile.

In particolare è **vietato** ai Destinatari:

- a) omettere le dovute dichiarazioni o presentare dichiarazioni parziali o non veritiere alle Autorità doganali, al fine di evadere i diritti di confine;
- b) sottrarsi, con qualsiasi mezzo o modalità, anche per il tramite di soggetti delegati, al pagamento dei diritti di confine dovuti;
- c) in generale, movimentare (a mero titolo esemplificativo, importare, scaricare, depositare, esportare o detenere) merci soggette a diritti di confine in quanto in ingresso nel territorio dell'Unione Europea o ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, sottraendosi agli adempimenti doganali richiesti e/o ai diritti di confine dovuti.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti;
- tutti i dipendenti di TIMAC AGRO Italia S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con le Autorità doganali per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in una lettera di incarico, mandato o contratto per effettuare operazioni doganali in nome e per conto della Società);
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con le Autorità doganali devono ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza nel trattare con la stessa;
- tutti i dipendenti TIMAC AGRO Italia S.p.A. e gli spedizionieri doganali a cui è stato conferito mandato coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di TIMAC AGRO Italia S.p.A., con le Autorità doganali devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;
- è fatto obbligo di conservare e archiviare tutta la documentazione afferente alla movimentazione di merci sottoposte a diritti di confine, ivi comprese le fatture o altri documenti attestanti il rapporto contrattuale sottostante tra la Società e il soggetto estero, nonché le dichiarazioni doganali e gli eventuali contratti/deleghe o lettere di mandato con gli spedizionieri doganali.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione del processo di selezione e dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali che operano con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per conto o nell'interesse della Società, valgono i Principi Generali di Condotta di cui al paragrafo 1.3.

13.4 Principi Procedurali Specifici di Condotta

Per ogni attività sensibile individuata nel paragrafo 13.2, verranno di seguito esposti:

- ✓ una breve descrizione dell'Attività Sensibile;
- ✓ la modalità attraverso le quali alcuni dei Reati possono essere commessi;
- ✓ gli specifici principi di controllo a presidio della singola Attività sensibile (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili);
- ✓ le regole specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nella singola Attività sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei Reati (per alcune attività è stata prevista l'unificazione dei controlli in quanto comunemente applicabili).

13.4.1 Organizzazione della movimentazione delle merci soggette a diritti di confine in quanto in ingresso nel territorio dell'Unione europea o ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta

L'Attività si riferisce alla gestione delle operazioni doganali, con particolare riguardo alle fasi prodromiche alla presentazione delle dichiarazioni alle Autorità doganali competenti. L'Attività in esame assume particolare rilievo, dovendo concludersi con l'adempimento degli obblighi doganali.

Nell'ambito dell'attività in esame la Società potrebbe incorrere, a titolo esemplificativo, nel reato di **contrabbando nel movimento marittimo delle merci**, nell'ipotesi in cui – in concorso o favorendone la condotta – il capitano di nave, trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non sono presenti dogane, non ottemperando pertanto agli obblighi imposti dalla legge; ovvero di **contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**, nell'ipotesi in cui – in concorso o favorendone la condotta – il comandante di un aeromobile asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali.

13.4.2 Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Attività si riferisce ai rapporti intrattenuti, anche a mezzo di spedizioniere doganale, dalla Società con l'Autorità doganale al fine di ottenere autorizzazioni e/o lo sdoganamento delle merci soggette a diritti di confine. Al riguardo, la Società si avvale di spedizionieri doganali. Tendenzialmente, per ogni operazione doganale TIMAC AGRO Italia assegna un mandato scritto al singolo spedizioniere doganale prescelto, con il quale è conferito il potere di rappresentare la Società per la gestione delle indicate operazioni doganali.

Nell'ambito dell'attività in esame potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, i reati di **contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**, nell'ipotesi di asporto di merci dagli spazi doganali per cui è stata presentata dichiarazione in dogana al fine dell'immissione in libera pratica nel territorio nazionale ma prima dell'effettivo sdoganamento le stesse sono sottratte al controllo dell'autorità doganale, omettendo così il pagamento dei diritti di confine; ovvero di **contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**, nell'ipotesi in cui venga dichiarata una destinazione o un uso delle merci per cui è stata concessa la franchigia o una riduzione da parte delle Autorità doganali, ma successivamente si dia alle stesse merci una destinazione o un uso diversi per cui non è prevista l'agevolazione concessa.

Principi di controllo applicabili alle attività sensibili di cui ai paragrafi 13.4.1 e 13.4.2.

Il sistema di controllo a presidio delle attività sensibili sopra descritte di basa sui seguenti fattori:

- corretta individuazione delle merci soggette a diritti di confine per cui è necessario adempiere agli obblighi doganali;

- monitoraggio delle pratiche inerenti l'autorizzazione alla circolazione e/o lo sdoganamento, fino al momento dell'assolvimento degli oneri fiscali;
- conservazione e archiviazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti sottostanti alle relative operazioni doganali.

13.4.3 Gestione del processo di selezione e dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali

L'Attività Sensibile riguarda le attività di scelta e formalizzazione dei rapporti con gli Spedizionieri Doganali.

La selezione e la qualificazione degli Spedizionieri Doganali segue il medesimo processo applicato all'attività di selezione dei fornitori e dei consulenti.

Se lo Spedizioniere Doganale è un nuovo fornitore, inoltre, la Funzione competente deve procedere ad accertare il possesso della patente attestante il titolo di abilitazione dell'intermediario, idonea all'affermazione della presenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione dal Testo Unico della Legge Doganale.

Nell'ambito dell'attività in esame, TIMAC AGRO Italia potrebbe rispondere, a titolo esemplificativo, del reato di **contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**, nell'ipotesi di introduzione di merci all'interno dei confini territoriali nazionali evadendo i diritti di confine dovuti in concorso con lo spedizioniere doganale.

13.4.4 Predisposizione, sottoscrizione e consegna delle dichiarazioni doganali

Le Attività sensibili in esame rientrano nell'ambito dei più generali adempimenti doganali dalla cui violazione potrebbe sorgere una responsabilità a carico dell'ente. Attività strumentali e prodromiche a tali Attività sensibili sono quelle di emissione delle fatture attive e controllo delle fatture passive, di individuazione delle merci e di calcolo dei diritti dovuti.

In particolare:

- la predisposizione delle dichiarazioni può avvenire esclusivamente ad opera delle Funzioni Aziendali competenti, sulla base dei dati acquisiti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottostanti e conservati a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- la sottoscrizione e la consegna delle dichiarazioni può avvenire esclusivamente da parte di soggetti autorizzati a mezzo di delega e/o procura.

Nell'ambito dell'attività in esame potrebbero essere commessi, a titolo esemplificativo, i reati di **contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**, nell'ipotesi di introduzione di merci all'interno dei confini territoriali nazionali evadendo i diritti di confine dovuti.

Principi di controllo applicabili alle attività sensibili di cui ai paragrafi 13.4.3 e 13.4.4.

In linea generale, si ritiene che i Principi di controllo e le prescrizioni specifiche illustrati nei paragrafi 3.4.1, 3.4.2, 12.4.1 e 12.4.3 e relativi a tali Attività Sensibili siano da considerarsi adeguati e sufficientemente efficaci anche ai fini di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili alle fattispecie delittuose oggetto della presente Sezione.

In aggiunta a tali principi di controllo e prescrizioni, si ritengono inoltre applicabili le seguenti prescrizioni specifiche:

- esistenza e diffusione di un sistema formalizzato di firme e deleghe;

- esistenza di disposizioni organizzative che stabiliscano in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti;
- esistenza e diffusione di linee guida, norma di comportamento, procedure e disposizioni organizzative che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti;
- tracciabilità delle Attività a livello di sistema informativo e/o in termini documentali. In particolare:
 - copia della documentazione prodotta e consegnata all'Autorità doganale nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/01 di competenza, prodotta anche in via telematica, nonché degli eventuali contratti o mandati conferiti agli Spedizionieri Doganali.

Le regole specifiche applicabili alle Attività sensibili di cui ai paragrafi 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3 e 13.4.4.

- Tutti i soggetti che operano per TIMAC AGRO Italia S.p.A. devono adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo in occasione delle operazioni doganali;
- i responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari delle Autorità Doganali;
- i responsabili della funzione devono immediatamente segnalare all'OdV eventuali irregolarità/elementi di criticità dovessero insorgere nei contatti con i funzionari delle Autorità doganali deputati alla gestione delle pratiche di sdoganamento delle merci soggette a diritti doganali acquistate o vendute dalla Società.

13.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- verificare periodicamente le segnalazioni pervenute con predisposizione di eventuali attività di controllo relative;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- monitorare l'efficacia dei presidi e proporre eventuali modifiche/integrazioni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole *standard* finalizzate:
 - da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e della Carta dei Valori e Codice Etico;
 - alla possibilità di TIMAC AGRO Italia S.p.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi degli Spedizionieri Doganali) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Allegati

- **ALLEGATO A:** Codice Etico di TIMAC AGRO Italia S.p.A.
- **ALLEGATO B:** Poteri e Sistema delle deleghe
- **ALLEGATO C:** Documento “Aree e Attività Sensibili/Strumentali”